

**CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**  
**IX<sup>^</sup> COMMISSIONE – TIROCINIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE**  
*Settimo corso “Mario Amato” di approfondimento tematico delle tecniche di indagine: i*  
*protocolli di indagine per l'accertamento dei reati colposi e dei reati ambientali*  
**Roma, 25-27 ottobre 2004**  
**Alessio Scarcella – Tribunale di Pistoia**

---

**L'acquisizione probatoria nei procedimenti per reati ambientali e per violazioni edilizie. L'evoluzione della giurisprudenza in tema di tutela cautelare.**

**N.B.: la presente relazione ripropone i contenuti di quella svolta nell'Incontro di studi: “La tutela dell'ambiente: le immissioni nell'atmosfera” tenutosi a Roma in data 17/19 giugno 2004 dal titolo *L'acquisizione probatoria e le tecniche di accertamento***  
**- *sequestro ed incidente probatorio in tema di immissioni nell'atmosfera***  
**- *la tutela cautelare nell'orientamento della giurisprudenza***  
**- *la consulenza tecnica e la perizia in materia ambientale***

I contenuti della presente relazione e della relazione frontale saranno pertanto mirati alla materia delle immissioni nell'atmosfera con cenni alle questioni della tutela cautelare nei reati edilizi

**SOMMARIO:**

- PREMESSA (pag.2/4);
- LA PROVA E L'ACCERTAMENTO PROBATORIO NEI REATI IN MATERIA DI IMMISSIONI (pag.5/9);
- la prova testimoniale (pag.10/16);
- l'ispezione giudiziale (pag.17/18);
- l'esperimento giudiziale (pag.19/20);
- il fatto notorio (pag.21/23);
- SEQUESTRO ED INCIDENTE PROBATORIO IN TEMA DI IMMISSIONI NELL'ATMOSFERA (pag.24/25);
- il sequestro probatorio (pag.26/29);
- l'incidente probatorio (pag.30/33);
- LA TUTELA CAUTELARE NELL'ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA (pag.34/39);
- LA CONSULENZA TECNICA E LA PERIZIA IN MATERIA AMBIENTALE (pag.40);
- la consulenza tecnica (pag.40/47);
- la perizia (pag.48/51);
- UN CASO GIURISPRUDENZIALE (pag.52/56).

## **PREMESSA**

La tutela dell'ambiente ha assunto da tempo una importanza fondamentale nelle vicende politiche, economiche e sociali di ogni paese. Ciò ha determinato, ovviamente, un interesse anche per il diritto, tant'è che la disciplina giuridica dell'ambiente ha connotato l'evolversi dinamico del progressivo ampliamento delle problematiche connesse, evoluzione che ha riguardato tutti i profili e gli assetti normativi, a più livelli, comunitario, interno, internazionale.

La disciplina di diritto positivo in materia ambientale trova, com'è noto, anzitutto una sua legittimazione in campo costituzionale. Il richiamo è agli artt.9<sup>1</sup> e 32 Cost.<sup>2</sup> che, nell'evidenziare tra gli obiettivi di tutela dello Stato il paesaggio e la salute, sono stati tradizionalmente assunti come parametri oggettivi di riferimento utili per individuare una definizione unitaria di ambiente che tenesse conto dei due aspetti (quello estetico e quello funzionale) caratterizzanti il bene ambiente. Oltre a tali disposizioni di diretta rilevanza, si è ritenuto che la Carta Costituzionale assicurasse anche sotto altri profili un'adeguata protezione al "diritto all'ambiente", in quanto espressione della personalità individuale e sociale:

- a) l'ambiente come sede della partecipazione (artt.2, 3 e 5);
- b) l'ambiente come oggetto di difesa per tutti (art.24);
- c) l'ambiente come substrato necessario per l'apprendimento, l'insegnamento, l'arte la scienza (artt.33 e 34);
- d) l'ambiente come limite alla proprietà ed all'iniziativa economica (artt.35, 41, 42, 43 e 44);
- e) l'ambiente come oggetto del coagularsi delle forze politiche (art.49)<sup>3</sup>.

L'evoluzione del concetto di "ambiente" è andato poi sviluppandosi con il progressivo maturare della consapevolezza dell'importanza del bene ambientale e della sua ampiezza, intendendosi come "ambiente" il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell'uomo protette dallo ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona: l'ambiente è una nozione, oltreché unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolata nell'ordinamento italiano dal diritto comunitario<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> La Repubblica.... tutela il paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della Nazione.

<sup>2</sup> La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività... (omissis).

<sup>3</sup> CASS.PEN., sez. 3, sent. n.421 del 10.11.1982 – 20.01.1983, Mazzola, RV 156964.

<sup>4</sup> CASS.PEN., sez. 3, sent. n.9727 del 15.06 – 28.10.1993, Benericetti, RV 196168.

Nello stesso senso, si era espressa la Corte Costituzionale che ha correttamente precisato come *“la tutela dei beni culturali (patrimonio storico e artistico), non a caso, e' nel testo costituzionale contemplata insieme a quella del paesaggio-ambiente, come espressione di principio fondamentale dell'ambito territoriale in cui si svolge la vita dell'uomo e si sviluppa la persona umana”*<sup>5</sup>.

La nozione di “ambiente”, quindi, veniva a delinearsi come utile alla salvaguardia dei valori costituzionali anche inespressi ma comunque desumibili implicitamente dalla complessiva disciplina costituzionale, valori che legittimavano un'azione di tutela realizzabile attraverso una gestione globale delle risorse ambientali. Il progressivo perfezionarsi ed arricchirsi della nozione di “ambiente”, peraltro, veniva colto dalla Corte Costituzionale che ben evidenziava<sup>6</sup> come andasse *“riconosciuto lo sforzo in atto di dare un riconoscimento specifico alla salvaguardia dell'ambiente come diritto fondamentale della persona ed interesse fondamentale della collettività e di creare istituti giuridici per la sua protezione. Si tende, cioè, ad **una concezione unitaria del bene ambientale** comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali. Esso comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni..... Trattasi di valori che in sostanza la Costituzione prevede e garantisce (artt. 9 e 32 Cost.), alla stregua dei quali, le norme di previsione abbisognano di una sempre più moderna interpretazione”*.

Questo progressivo mutamento ed ampliamento dell'importanza della nozione di “ambiente” si traduceva poi nella approvazione della nota legge 8 luglio 1986 n.349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente e nel contempo per la prima volta contenente la previsione del *c.d. danno ambientale* (art.18). Tale norma, si noti, ha costituito l'occasione per il Giudice delle leggi di soffermarsi ancora più dettagliatamente sulla nozione di “ambiente” e sul rilievo centrale e primario attribuito dallo Stato al bene immateriale nello stesso rappresentato, considerato anche nella sua materialità, la cui protezione è imposta dai richiamati precetti costituzionali. In tal senso, infatti, la Corte Costituzionale, bene osservava<sup>7</sup> come *“l'ambiente e' stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali puo'*

---

<sup>5</sup> CORTE COST., sent. n.85 del 25.03 – 1.04.1998.

<sup>6</sup> CORTE COST., sent. n.210 del 22.05 – 28.05.1987.

<sup>7</sup> CORTE COST., sent. n.641 del 17.12 – 30.12.1987.

*anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unita'....*

*Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione.*

*L'ambiente e' protetto come elemento determinativo della qualita' della vita.*

*La sua protezione non persegue astratte finalita' naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un <habitat> naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che e' necessario alla collettivita' e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; e' imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto.....**L'ambiente e', quindi, un bene giuridico in quanto riconosciuto e tutelato da norme.** Non e' certamente possibile oggetto di una situazione soggettiva di tipo appropriativo: ma, appartenendo alla categoria dei c.d. beni liberi, e' fruibile dalla collettivita' e dai singoli”.*

Questa evoluzione del concetto di ambiente è andata, infine, progressivamente rafforzandosi fino al punto da considerare l'ambiente come un bene primario e di valore assoluto costituzionalmente garantito alla collettività, accezione, questa, che costituisce l'attuale punto di arrivo della giurisprudenza costituzionale che finisce per considerare e qualificare il bene ambiente come **autonoma categoria giuridica direttamente tutelabile nella sua globalità**<sup>8</sup>.

La tutela dell'ambiente nel nostro ordinamento giuridico presenta, quindi, indubbi punti di contatto con la figura delle immissioni sotto svariati profili; sia il riconoscimento del danno ambientale “soggettivo” che il conseguente risarcimento del danno ambientale “soggettivo”, quale danno esistenziale ovvero quale danno da “compromissione del benessere ambientale” (*c.d. environmental distress*) costituiscono esplicazioni e modi di manifestare questa tutela.

---

<sup>8</sup> “..essendovi stretta connessione fra l'interesse della collettivita' generale alla conservazione degli usi civici, nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio..”: CORTE COST., sent. n.345 del 13.11 – 21.11.1997.

## **LA PROVA E L'ACCERTAMENTO PROBATORIO NEI REATI IN MATERIA DI IMMISSIONI**

La tutela penalistica delle immissioni moleste è stata rimessa dal legislatore alle disposizioni del codice penale nonché a talune disposizioni che si ritrovano in leggi speciali.

In tal senso la normativa di riferimento in materia è costituita fundamentalmente dalle disposizioni dell'art. 659 c.p. e dell'art.674 c.p., ambedue inserite sistematicamente nel libro III codice penale ed, in particolare, nel titolo I (contravvenzioni di polizia), capo I (concernenti la polizia di sicurezza), sezione I (concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica).

La prima, rubricata *“disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”*, è posta a tutela dell'inquinamento acustico.

La seconda, rubricata *“getto pericoloso di cose”*, intende impedire quegli atti concretantisi nel “gettare” o “versare” cose “atte ad offendere o imbrattare o molestare persone” ovvero “nei casi non consentiti dalla legge” impedire quegli atti che si sostanziano nel “provocare emissioni di gas, di vapori o di fumo” che abbiano gli effetti indicati.

Si tratta di disposizioni normative nate per disciplinare eventi ben tipizzati all'epoca della stesura delle medesime (codice Rocco: 1930), ma che la giurisprudenza ha utilizzato per regolamentare (e sanzionare) fattispecie non proponibili all'epoca della loro elaborazione normativa. Sia l'art.659 c.p. che l'art.674 c.p., prevedendo semplici fattispecie contravvenzionali, confermano le esigenze che erano connaturate alla realtà storica del periodo della loro elaborazione, realtà in cui non si avvertiva in maniera pregnante l'esigenza di offrire strumenti di tutela adeguati per la risoluzione del problema delle immissioni. Quelle norme, in altri termini, erano state pensate ed elaborate per affrontare i problemi delle immissioni tipiche per l'epoca (si pensi al contenzioso originato da fattispecie di immissioni moleste, oggi sostanzialmente scomparse, promananti da carbone, gas, legna, etc.), non certo per affrontare le problematiche legate allo sviluppo industriale e socio – economico tipico dell'era moderna (si pensi, ad esempio, all'evoluzione normativa e giurisprudenziale di forme atipiche di immissioni – alcune di nuova costruzione, come l'inquinamento elettromagnetico e quello luminoso – quali quelle dipendenti da fonti di rumore tipizzate, ad esempio da esercizi commerciali o da locali di svago, ovvero dipendenti da fonti non convenzionali, ad esempio l'inquinamento atmosferico ed acustico originato dall'esercizio di attività aeroportuali, ferroviarie, etc.).

In questo sviluppo ed adeguamento delle norme predette ai nuovi fenomeni di inquinamento, un ruolo essenziale è stato svolto dalla elaborazione giurisprudenziale creatrice che ha avuto il merito di adattare quegli strumenti di tutela “embrionale” offerti dal codice penale alle fattispecie concrete più disparate che nel corso dei decenni hanno caratterizzato l’evoluzione socio – economica.

L’esigenza di fornire una tutela più efficace, adeguata e mirata ai fenomeni dell’inquinamento, poi, ha determinato il nostro legislatore a elaborare normative settoriali destinate a disciplinare specifici settori, quali quelli delle “emissioni” atmosferiche, idriche, da rumore, elettromagnetiche e luminose.

Dovendo in questa sede limitare la nostra attenzione unicamente ai profili di tutela penalistica delle immissioni legate all’inquinamento atmosferico, non è possibile soffermarsi sulle tecniche di accertamento e sulle problematiche di acquisizione probatoria legate a fonti diverse di inquinamento.

Una riflessione, però, si impone ed è comune alla generale materia delle immissioni.

La tutela che il legislatore penale offre a salvaguardia delle immissioni moleste (quale che sia la fonte che le produce), certamente caratterizzata dai meccanismi ben diversi e ben più efficaci di quelli posti a disposizione in sede civile (si pensi all’azione inibitoria ex art.844 cod.civ., al provvedimento cautelare d’urgenza ex art.700 c.p.c.) in realtà risulta assai debole e poco incisiva sul fatto concreto, tenuto soprattutto conto della tenue risposta sanzionatoria che il legislatore offre per reprimere i fenomeni connessi (reato contravvenzionale, a prescrizione breve, oblabile, privo pertanto di quell’effetto generalpreventivo che la sanzione penale dovrebbe astrattamente svolgere), laddove si consideri, inoltre, la mancanza di meccanismi di tutela risarcitoria diretta quali il risarcimento in forma specifica ovvero il ricorso a tecniche indennitarie, ciò che limita fortemente l’efficacia complessiva della risposta penalistica al problema delle immissioni.

Ciò detto, tralasciando l’analisi della disciplina dettata dall’art.659 c.p. a tutela dell’inquinamento acustico, soffermiamoci sulle questioni applicative e sui problemi processuali che sono originati dalla fattispecie disciplinata **dall’art.674 c.p.**, norma comunemente impiegata ed utilizzata dalla giurisprudenza a tutela dell’inquinamento atmosferico dalle immissioni.

Rileva, ai nostri fini, soprattutto la seconda parte della citata disposizione, laddove la stessa punisce, opportunamente integrata con la prima parte, “il provocare, nei casi non consentiti dalla legge, emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti ad offendere, imbrattare o molestare persone”.

Non ci soffermeremo, ovviamente, sugli aspetti sostanziali riconnessi alla disciplina né sulle dibattute questioni giurisprudenziali che da sempre hanno interessato la disciplina in questione.

E' sufficiente, infatti, sul punto ricordare come la delicatezza dei problemi che in sede applicativa riguardano la disciplina dettata dall'art.674 c.p. è tale da aver interessato anche il Giudice delle Leggi, soprattutto per ben comprendere la portata dell'inciso ***“nei casi non consentiti dalla legge”*** contenuto nell'art.674 c.p.<sup>9</sup>.

La Corte, infatti, nel risolvere una questione di costituzionalità dell'art.674 e dell'art.2 n.7 del D.P.R. n.203/1988 con riferimento al parametro costituzionale dell'art.32 cost. che tutela il diritto alla salute, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità del combinato disposto di tali norme nella parte in cui si *“escluderebbe la configurabilità del reato di cui all'art.674 c.p. nei confronti della titolare di un impianto industriale che, a causa dei costi eccessivi, non adotti le misure tecnologiche più avanzate per la riduzione delle emissioni inquinanti prodotte”*. In sintesi, ad avviso della Corte, ***il limite del costo eccessivo per l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile si pone soltanto quando il limite massimo di emissione inquinante non sia superiore a quello assoluto ed indefettibile rappresentato dalla tollerabilità per la tutela della salute e dell'ambiente in cui l'uomo vive.***

Allo stesso modo, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sussistere il reato pur in presenza di attività ***“autorizzata”***<sup>10</sup>, richiamando sempre il principio della c.d. normale tollerabilità<sup>11</sup>, principio che rileva in termini assoluti quando occorre accertare la sussistenza della ipotesi contravvenzionale de qua in considerazione del fatto che le immissioni atmosferiche produttive di esalazioni di gas, vapori o fumo, qualora non accertate nella loro potenzialità nociva o dannosa ovvero anche soltanto nella loro pericolosità (trattandosi di fattispecie, lato sensu, di pericolo per la salute pubblica, la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice, pericolo rappresentato dall'idoneità potenziale della cosa a molestare le persone in modo percepibile anche se minimo)<sup>12</sup> attraverso il ricorso a strumenti di accertamento

---

<sup>9</sup> CORTE COST., sent. n.127 del 16.03.1990

<sup>10</sup> Cfr., ex multis: CASS.PEN., sez. 3, sent. 11295 del 25.06 – 1.10.1999, Zompa M. e altro, RV 214633, annotata in *Diritto penale e processo*, n.11/2000, pagg.1496/1506, con nota di CRISTIANO ROSSI; CASS.PEN., sez. 3, sent. 11688 del 13.10.1998, Costa & altri; CASS.PEN., sez. 3, sent. n.739 del 4.12 – 21.01.1998, PM e Tilli, RV 209450).

<sup>11</sup> Cfr., ex multis: CASS.PEN., sez. 3, sent. n.11984 del 7.11 – 6.12.1995, Guarnero, RV 203130 ; *sulla necessità del superamento della c.d. stretta tollerabilità*: CASS.PEN., sez.1, sent. n.6216 del 6.04 – 27.05.1994, Mezzenzana & altri, RV 197839).

<sup>12</sup> CASS.PEN., sez. 3, sent. n.3531 del 26.01 – 21.03.1998, Terrile G., RV 210466; CASS.PEN., sez. 1, sent. n.12248 del 25.10 – 17.12.1994, Montini, RV 199888; *sulla sufficienza della semplice molestia e non di un “concreto” pericolo per la salute pubblica*: CASS.PEN., sez.3, sent. n.6598 del 7.04 – 3.06.1994, Roz Gastaldi, RV 198072.

tecnico (consulenza tecnica, perizia), si offrono alla percezione soggettiva necessariamente dipendente dalla sensazione olfattiva ovvero alla variabilità reattiva del singolo rispetto al manifestarsi dell'esalazione, ben potendo ipotizzarsi reazioni diverse sotto il profilo sintomatico nei confronti di una medesima fonte molesta, dipendenti dalla soglia di "sopportabilità" (rectius, di normale tollerabilità) tipica di ciascun soggetto esposto.

Proprio in ragione di tale particolarità di accertamento, si noti, la giurisprudenza di legittimità si è soffermata sul tema dei rapporti tra "**normale tollerabilità**", prova e tecniche di accertamento.

Posto, infatti, che solo il superamento della soglia di normale tollerabilità consente di ritenere sussistente la violazione dell'art.674 c.p. (diventando, quindi, "moleste" con conseguente pericolo per la salute pubblica), il problema fondamentale che occorre risolvere per ritenere integrata la fattispecie sanzionatoria dell'art.674 c.p. è quello di **accertare il superamento** della soglia medesima.

Sul punto, corre l'obbligo di osservare come la giurisprudenza di legittimità si sia ormai assestata nel ritenere che tale accertamento non deve necessariamente avvenire con una verifica peritale, ben potendo infatti il giudice ricavare il convincimento da altre fonti di prova.

Analizzando, invero, lo strumentario tipico attraverso il quale è possibile giungere all'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità, è evidente come – stante la specificità del reato e della natura delle fonti inquinanti – il giudice, inteso come organo di giurisdizione comprensivo anche dell'organo inquirente/pubblico ministero, possa fare ricorso agli strumenti tipici di acquisizione probatoria e, cioè (rimandando oltre l'analisi delle problematiche inerenti alla tutela cautelare ed agli strumenti tecnici, consulenza tecnica e perizia):

- 1) la prova testimoniale;
- 2) l'ispezione giudiziale;
- 3) l'esperimento giudiziale;
- 4) il fatto notorio.

Nell'ambito del codice di rito vigente, infatti, i mezzi istruttori posti a disposizione del giudice e finalizzati all'accertamento di tale peculiare tipologia di reati non sono (soltanto) quelli che rivestono un alto grado di tecnicità, quali la consulenza tecnica di parte ovvero la perizia (cui si fa abbondante ricorso in materia ambientale soprattutto per il tasso di scientificità che normalmente caratterizza tali strumenti),



ma anche quelle prove che possono assumere particolare rilevanza nell'accertamento di violazioni come quella in materia di immissioni atmosferiche.

## **LA PROVA TESTIMONIALE**

Quanto alla prova testimoniale, anzitutto, la stessa, quale mezzo di prova tipizzato dal legislatore, la sua fondamentale importanza nel settore penale ed in quello civile è stata ribadita a più riprese sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza al fine di confermare la gravosità delle immissioni. Il ricorso a tale mezzo di prova nella materia delle immissioni, infatti, oltre ad essere particolarmente frequente, si rileva decisivo in quanto l'osservazione del fenomeno di propagazione in una fase successiva al manifestarsi dell'evento inquinante tramite gli strumenti di natura tecnica (quali l'ispezione o l'esperimento giudiziale, ovvero la consulenza tecnica di parte o la perizia) può rivelarsi inidonea all'accertamento del superamento della soglia della normale tollerabilità, ciò a causa dell'influenza esercitata dal fatto stesso dell'osservazione sui comportamenti umani. La prova testimoniale – come è stato acutamente osservato in dottrina con riferimento a questioni civilistiche, con argomentazioni condivisibili ed applicabili anche alla prova testimoniale in sede penale<sup>13</sup> - consente di acquisire al processo la memoria storica dei fatti posseduta dai testimoni relativa anche all'epoca anteriore alla radicazione del processo e, soprattutto, al manifestarsi del fenomeno inquinante produttivo di conseguenze potenzialmente pericolose per la collettività.

E' indubbio, in tal senso, che il ricorso alla prova per testimoni diventa essenziale laddove occorra ricostruire storicamente dell'immissione sia la durata che le modalità del fenomeno. Basti pensare ai casi, non infrequenti, in cui occorre accertare il superamento della soglia della normale tollerabilità con riferimento a esalazioni di gas, vapori o fumi i cui effetti, in termini di pericolosità per la salute pubblica (o, impiegando la dizione normativa, la cui "molestia"), sono destinati ad esaurirsi in tempi ristretti ovvero a disperdersi nell'arco di poche ore, rendendo impossibile o difficilmente esperibile il ricorso allo strumentario tecnico – scientifico proprio della consulenza tecnica di parte eseguita nelle forme dell'art.359 c.p.p ovvero dell'art.360 c.p.p o della perizia, normalmente disposta in sede di incidente probatorio.

Se questo è vero, però, è altrettanto vero che il mero ricorso alla prova testimoniale quale unica fonte di prova per accertare il superamento della soglia della normale tollerabilità viene visto con sfavore da chi rileva come il porre a fondamento di una decisione giudiziale sul punto il vissuto testimoniale, si traduce in un apprezzamento esclusivamente soggettivo e, quindi, privo della imprescindibile e necessaria valutazione oggettiva usualmente richiesta per l'affermazione della responsabilità in

---

<sup>13</sup> SCOTTI U. "I rapporti di vicinato e la cause condominiali", Giuffrè, Milano, 1997.

sede penale, attesa la necessità per l'imputato di contestare quanto può discendere da una mera impressione del teste ovvero da una suggestione contingente che lo induce a ritenere non sopportabile ciò che in realtà lo è ad un'attenta valutazione oggettiva.

***Occorre, dunque, all'atto dell'acquisizione probatoria, distinguere tra fatto storico e apprezzamento di quel fatto da parte del teste:*** il testimone deve riferire soltanto sulla verità di fatti storici oggettivi di cui abbia avuto diretta cognizione, laddove irrilevanti sono gli apprezzamenti soggettivi in ordine ai fatti medesimi, sicchè – come ritenuto anche da certa rigorosa giurisprudenza di legittimità, formatasi soprattutto con riferimento all'accertamento in sede giudiziale civile <sup>14</sup>- le dichiarazioni rese da un testimone circa l'entità di un fenomeno, implicandone una valutazione informata alla sua personale impressione, si traducono in una valutazione della quale non ne sono consentite né l'acquisizione agli atti né l'utilizzazione ai fini della decisione, traducendosi in sostanza in proprie, soggettive percezioni sensoriali che non rivestono quel carattere di "oggettività" richiesto ai fini della prova del fatto immissivo.

Questa soluzione, improntata al riconoscimento dell'utilità della prova testimoniale solo ai fini della ricostruzione del fenomeno "immissione" ma inidonea per l'individuazione (rectius, per l'accertamento) del parametro della normale tollerabilità è stata fortemente criticata dalla dottrina e, per quanto concerne la giurisprudenza di legittimità formatasi in sede penale, sostanzialmente disattesa.

Si è, infatti, correttamente osservato <sup>15</sup> come questa tesi non pare condivisibile in assoluto in quanto in alcune fattispecie particolari, in presenza di numerosi testimoni che affermano concordemente di aver essi stessi avvertito l'intollerabilità delle immissioni, appare evidente come, nel contesto della valutazione sistematica delle prove, assurga la testimonianza non già quale "valutazione informata alle loro personali impressioni" ma ancor più idonea alla formazione del parametro di normale tollerabilità, ricavato alla stregua dell'uomo medio (come implicitamente prescrive l'art.844 cod.civ.). ***In questo senso, dunque, se un testimone può offrire una valutazione puramente soggettiva, più testimoni concordanti nel valutare l'intollerabilità delle immissioni non possono che oggettivizzare il parametro,*** così come prescritto dall'art.844 cod.civ.

---

<sup>14</sup> CASS.CIV., sez. 2, sent. n.5697 del 18.04.2001, Presutti c/ Lazzaro e altra, RV 546022.

<sup>15</sup> MAZZOLA A.M., Le Immissioni, risarcimento del danno ambientale, patrimoniale, morale, esistenziale Tutela inibitoria – Tutela penale - Tutela amministrativa, UTET, 2004, pag. 316.

E' quanto, ad esempio, è avvenuto in un caso giurisprudenziale di merito già definito con sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Pistoia <sup>16</sup> con riferimento ad un caso di emissione di gas, vapori ed odori molesti provenienti da un impianto di "compostaggio" rifiuti (gestito da una società a capitale pubblico locale), emissioni che non soltanto avevano determinato una sensazione soggettiva di fastidio in capo agli abitanti della zone limitrofe all'impianto – oggetto di sequestro preventivo – ma avevano anche determinato l'insorgenza di affezioni respiratorie ed il manifestarsi di sintomatologie (lacrimazione oculare; conati di vomito) direttamente ricollegabili alle esalazioni maleodoranti ed, in sintesi, moleste, avvertite dai vicini nei periodi di esercizio dell'impianto seppure in coincidenza con fenomeni atmosferici particolari, quali la dispersione eolica dei vapori e degli odori molesti provocata dal particolare orientamento del vento o dalla situazione di alta pressione in un determinato periodo. In un caso come quello indicato, infatti, l'importanza della prova testimoniale al fine di accertare il superamento della soglia della normale tollerabilità è facilmente intuibile, come, del resto, accade in consimili ipotesi quali, ad esempio, le immissioni di odori nei casi in cui la ricostruzione soggettiva con l'ausilio di una consulenza tecnica ovvero di una perizia si presti ad una marcata soggettivizzazione. In questi casi, infatti, la prova testimoniale ben potrà essere considerata ammissibile laddove al teste si richieda di riferire su fatti storici precisi ovvero sulla reazione fisica provocata dal fenomeno; a maggior ragione della prova testimoniale il giudice potrà farne pieno utilizzo, senza necessità (di norma) di ricorrere ad un accertamento tecnico in sede peritale (ovvero ad una consulenza tecnica di parte, per il pubblico ministero in fase di indagine) quando le percezioni olfattive o, in genere, sensoriali provengono da parte di un testimone "tecnico" fornito di specifica competenza in materia di misurazioni o rilevazioni o, comunque, avvezzo alla percezione di fenomeni riconducibili ad immissioni nell'aria, quale l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria accertatore, in base al generale potere spettante agli stessi ex art.354 c.p.p che attribuisce agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria il potere di compiere accertamenti tecnici di propria iniziativa purchè ripetibili <sup>17</sup>. Nello stesso senso, si è espressa anche la dottrina <sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Trib.Pistoia, comp.monocratica, sent. n.147 del 19 febbraio 2004, dep. 2 aprile 2004.

<sup>17</sup> Gli accertamenti in materia di tutela delle acque sono di competenza della polizia giudiziaria, senza distinzioni settoriali e di specializzazione. sicche' Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani possono procedere ad operazioni di campionamento delle acque, rimanendo riservate le operazioni di analisi agli organi tecnici competenti (CASS.PEN., sez. 3, sent. n.10525 del 27.09 – 10.10.1991, Dalmazzo, RV 188300).

<sup>18</sup> AMATO- D'ANDRIA, Organizzazione e funzioni di polizia giudiziaria nel nuovo codice di procedura penale, Milano, 1990.

Per quanto concerne la giurisprudenza di legittimità formatasi in sede penale a proposito della materia delle immissioni, può ormai definirsi come consolidato l'orientamento secondo il quale *l'accertamento del superamento della soglia della "normale tollerabilità" non deve avvenire necessariamente attraverso una verifica tecnica, basata su consulenza tecnica di parte ovvero su perizia, essendo normalmente consentito al giudice ricavare il convincimento da altre fonti di prova.*

Si richiamano, a tal fine, alcune pronunce giurisprudenziali significative:

a) già in una prima pronuncia si osservava che *“ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 674 cod. pen. l'attitudine delle emissioni di gas, vapori o fumi a molestare le persone non deve essere accertata necessariamente mediante perizia, ben potendo il giudice fondare il proprio convincimento, secondo le regole generali, su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle emissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti”*<sup>19</sup>;

b) ancora, si precisa che *“ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 659, comma primo, e 674 cod. pen., l'attitudine, rispettivamente, dei rumori a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone e delle emissioni di gas, vapori o fumi a molestare persone non deve necessariamente essere accertata mediante perizia, ben potendo, al contrario, il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento al riguardo su elementi probatori di diversa natura quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti dei rumori e delle emissioni summenzionati, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito da dichiaranti medesimi (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata affermata la responsabilità dell'imputato, gestore di una discoteca, in ordine ai reati in questione, sulla base delle dichiarazioni testimoniali di soggetti i quali avevano riferito che durante le ore notturne non riuscivano a dormire a cagione delle*

---

<sup>19</sup> CASS.PEN., sez.3, sent. n.6141 del 30.01 – 20.05.1998, Labita S., RV 210959; nello stesso senso: CASS.PEN., sez. 1, sent. n.41597 del 6.11 – 23.11.2001, La Porta e altri, RV 220135.

*emissioni sonore provenienti da detta discoteca e che i fumi parimenti da essa provenienti invadevano abitualmente la tromba delle scale condominiali) ”<sup>20</sup>;*

c) sempre in materia di immissioni moleste, la Corte ribadisce che *“ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. - getto pericoloso di cose (nel caso di specie, emissioni di vapori) - non si richiede un effettivo nocumento alle persone, in dipendenza della condotta contestata, essendo sufficiente l'attitudine di questa a cagionare effetti dannosi, cioè' ad offendere, imbrattare, molestare persone: detta attitudine **non deve essere necessariamente accertata mediante perizia, ben potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi ”**<sup>21</sup>;*

d) in tema di inquinamento acustico, poi, ad esempio la Corte ha affermato che *“ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 659 cod.pen. - disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone - **l'attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza tecnica, ma ben può fondare il giudice il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, si' che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità.** (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto che legittimamente fosse stata affermata la responsabilità dell'imputato-gestore di un circolo ricreativo - sulla base di dichiarazioni testimoniali di una persona abitante al piano immediatamente superiore a quello ove era ubicato il circolo ricreativo, nonché' di un Maresciallo dei Carabinieri che aveva riferito di lamentele di altre persone causate dai disturbi posti in essere dai frequentatori del circolo stesso) ”*<sup>22</sup>;

e) sempre in materia, si è precisato che *“In tema di getto o emissioni pericolose, laddove trattandosi di odori manchi la possibilità di accertare obiettivamente,*

---

<sup>20</sup> CASS.PEN., sez.1, sent. n.5215 del 7.04 – 9.05.1995, Silvestro, RV 201195 (edita in *Archivio delle locazioni e del condominio, 1995, fasc.4, pag.838*).

<sup>21</sup> CASS.PEN., sez. 1, sent. n.739 del 4.12.1997 – 21.01.1998, PM e Tilli, RV 209451.

<sup>22</sup> CASS.PEN., sez. 1, sent. n.7042 del 27.05 – 11.07.1996, Fontana, RV 205324.

*con adeguati strumenti, l'intensita' delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilita' delle emissioni stesse ben puo' basarsi sulle dichiarazioni dei testi, soprattutto se si tratta di persone a diretta conoscenza dei fatti, come i vicini, o particolarmente qualificate, come gli agenti di polizia e gli organi di controllo della USL. Ove risulti l'intollerabilita', non rileva, a fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, l'eventuale adozione di tecnologie dirette a limitare le emissioni, essendo evidente che non sono state idonee o sufficienti ad eliminare l'evento che la normativa intende evitare e sanziona”*<sup>23</sup>.

Come si vedrà oltre quando si analizzeranno i rapporti tra consulenza tecnica e perizia nei reati in materia ambientale, dunque, facendo coerente applicazione della giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la vigenza sia del codice del 1930 che sotto la vigenza dell'attuale codice di rito entrato in vigore nel 1989, la tendenza espressa dai Supremi Giudici è quella di ritenere non soltanto configurabile il reato di cui all'art.674 c.p. (così potenzialmente estendendone l'applicazione ad una serie indeterminata di casi in cui si discute di immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità) tanto in casi di emissioni in atmosfera prodotte da attività industriali<sup>24</sup>, quanto al versamento di liquami od al dilavamento di vari materiali<sup>25</sup> nonché alle emissioni di esalazioni maleodoranti<sup>26</sup>, ma anche, e soprattutto, di renderne agevole

---

<sup>23</sup> CASS.PEN., sez.1, sent. n.407 del 14.12.1999 – 14.01.2000, Samengo, RV 215147; nello stesso senso: CASS.PEN., sez. 1, sent. n.13083 del 19.02 – 21.03.2003, Attisano, RV 223801; CASS.PEN., sez.1, sent. n.26782 del 1.04 – 19.06.2003, PM in proc.Tornati ed altri, RV 225000.

<sup>24</sup> Tra i casi affrontati dalla giurisprudenza di legittimità, si segnalano: CASS.PEN., sez.3, sent. n.11295 del 25.06 – 1.10.1999, Zompa M. ed altro, RV 214633, relativa ad attivita' di autolavaggio; CASS.PEN., sez. 1, sent. n.739 del 4.12.1997 – 21.01.1998, PM e Tilli, RV 209451, in un caso di emissioni di vapori; CASS.PEN., sez.1, sent. n. 447 del 22.09.1993 – 19.01.1994, Pasini, RV 195922, in una fattispecie relativa ad emissione di polveri causate dalle operazioni di sbarco di farina da una nave; CASS.PEN., sez.1, sent. n.4497 del 4.12.1987 – 12.04.1998, Galli, RV 178090), relativamente al diffondersi delle polveri nell'atmosfera durante i processi di lavorazione di una fonderia; CASS.PEN., sez.1, sent. n.9356 del 5.06 – 19.10.1985, Ferrofino, RV 170759, relativamente ad un inceneritore per eliminare rifiuti solidi urbani sempre in funzione.

<sup>25</sup> Tra i casi affrontati in giurisprudenza, si segnalano: CASS.PEN., sez.1, sent. n.13278 del 10.11 – 17.12.1998, Mangione, RV 211869; CASS.PEN., sez.3, sent. n.3531 del 26.01 – 21.03.1998, Terrile G., RV 210466, in un caso di dilavamento di materie oleose, defluenti in un laghetto, in modo da alterare le condizioni delle sponde, determinandosi in tal modo una difficoltà di accesso e la concreta impossibilità di un qualsiasi uso delle acque del lago.

<sup>26</sup> Tra i casi affrontati nella giurisprudenza di legittimità, si segnalano: CASS.PEN., sez.1, sent. n.678 del 29.11.1995, Viale, in materia di **esalazioni provenienti da ricoveri contenenti animali e promananti escrementi**; CASS.PEN., sez.1, sent. n.138 del 15.11.1994 – 10.01.1995, Composto ed altri, RV 200094, in un caso di **esalazioni maleodoranti provocate da un impianto di depurazione, costituenti emissioni di gas**; CASS.PEN., sez.3, sent. n.771 del 21.12.1994 – 24.01.1995, Rinaldi, RV 201229, in cui ben si evidenzia come la circostanza che l'esercizio di una attivita' sia autorizzato non comporta che le modalita' siano lasciate alla discrezione dell'operatore economico, il quale non puo' invocare il carattere "necessario" delle emissioni maleodoranti (quale naturale le conseguenza dell'attivita' autorizzata) e neppure un principio di prevalenza in danno di altri soggetti in considerazione della localizzazione dell'impianto fuori del centro abitato, in quanto anche le persone che vivono in campagna nei pressi di insediamenti produttivi hanno uguale diritto a svolgere il loro lavoro socialmente utile senza danni alla loro salute; CASS.PEN., sez.1, sent. n.477 del 18.11.1993 – 19.01.1994, Grandoni, RV 196111, in un **caso singolare in cui il fetore proveniente da un'abitazione privata era di intensità tale, da estendersi all'esterno tale che un operatore della U.S.L. non riuscì a salire le scale, accusando malessere**; CASS.PEN., sez. 1, sent. n.1293 del 20.10.1993 – 4.02.1994,

la prova, consentendo al giudice di desumere “aliunde” - e non soltanto da accertamenti tecnici condotti alla stregua di conoscenze scientifiche (consacrati in perizie o consulenze tecniche di parte) – la prova della natura molesta delle immissioni<sup>27</sup>.

---

Sperotto ed altro, RV 196369, relativa ad *esalazioni maleodoranti provenienti da stalle o luoghi simili e promananti da escrementi di animali*; CASS.PEN., sez.1, sent. n.3669 del 30.09 – 10.11.1992, Amoretti, RV 192175, relativa ad *emissioni maleodoranti, che nella specie promanavano dagli escrementi di sessanta ovini, con grave pregiudizio per la igiene di una contigua abitazione*; CASS.PEN., sez.3, sent. n.10663 del 24.09 – 27.11.1984, Miglianti, RV 166887, sempre relativa ad *esalazioni insalubri provenienti da un ovile*. **Contra**: CASS.PEN., sez.1, sent. n.4539 del 29.01 – 24.04.1991, Garzia, RV 187778, secondo cui le esalazioni maleodoranti o comunque sgradevoli non rientrano nella tutela penalmente apprestata dall'art. 674 del codice penale per le emissioni moleste di gas vapori e fumo, ma possono esser fonte di responsabilita' civile, ove eccedano i limiti posti dall'art. 844 cod.civ.

<sup>27</sup> CASS.PEN., sez.2, sent. n.3993 del 31.10.1975 – 25.03.1976, D'Alessio, RV 132931 ; CASS.PEN., sez. 1, sent. n.1293 del 20.10.1993 – 4.02.1994, Sperotto ed altro, RV 196369.



## **L'ISPEZIONE GIUDIZIALE**

Quanto all'ispezione giudiziale, si richiamano i principi generali dettati dal vigente codice di rito.

E' l'art.244 c.p.p a prevedere il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova "*quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato*". Si tratta di un mezzo di ricerca della prova con evidente finalità descrittiva (per quanto qui di interesse, in relazione alla problematica delle immissioni) dello stato dei luoghi, qualificandosi come "reale" quella riguardante cose od oggetti materiali in genere e "locale" quella attinenti a luoghi. Proprio per tale finalità descrittiva di uno stato di fatto soggetto o meno a modificazione (tant'è che lo stesso co.2 dell'art.244 c.p.p, prevede l'ipotesi in cui "*..il reato non ha lasciato tracce od effetti materiali o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi..*"), si discute se l'ispezione giudiziale, quale atto tipico dell'autorità giudiziaria (PM o Giudice), debba o meno qualificarsi come atto irripetibile.

L'opinione più diffusa è nel senso di ritenere, conformemente alla "ratio legis", che ***debbano considerarsi irripetibili gli atti di ispezione locale consacrati in un verbale descrittivo di una situazione soggetta a modificazione*** (acquisibile, quindi, ex art.431 co.1 lett. b), poiché il concetto di irripetibilità si riferisce normalmente alla impossibilità di effettuare nuovamente al dibattimento l'atto di indagine compiuto in precedenza<sup>28</sup>.

Il ricorso a tale strumento di ricerca della prova è, tuttavia, alquanto modesto, non soltanto per ragioni di economia "giurisdizionale", ma soprattutto per la prassi ormai consolidata e giustificata da ragioni di economia "processuale" di demandare l'accertamento del fatto (anche l'ispezione, loro consentita: art.370 c.p.p) agli organi di polizia giudiziaria<sup>29</sup> ovvero, più di frequente, ricorrendo allo strumento più affidabile della consulenza tecnica ex art.360 c.p.p (quanto al PM in fase di indagine) ovvero al meccanismo dell'incidente probatorio nei limiti e casi previsti dall'art.392 co.1 lett. f) c.p.p (davanti al giudice delle indagini preliminari).

Deve, in ogni caso, sottolinearsi l'importanza del ricorso all'ispezione giudiziale dei luoghi in materia di immissioni nell'atmosfera, strumento opportuno ogniqualvolta le immissioni derivano da una fonte di propagazione fissa sempre in azione o comunque

---

<sup>28</sup> CASS.PEN., sez.1, sent. n.2555 del 28.12.1993 - 26.02.1994, Mazzotta, RV 197577.

<sup>29</sup> Si noti, però, che secondo la Suprema Corte l'ispezione compiuta su delega del pubblico ministero dalla polizia giudiziaria non può farsi rientrare tra gli atti urgenti. Ne consegue che in tale situazione l'omesso avviso al difensore con almeno ventiquattro ore di anticipo e' causa di nullità dello atto compiuto e di quelli conseguenti (CASS.PEN., sez.1, sent. n.2281 del 5.07 - 30.07.1990, Magnani, RV 185030).

suscettibile di essere posta in azione secondo un regime tipico di funzionamento (esempi tipici le immissioni moleste promananti da stabilimenti industriali con funzionamento a ciclo continuo); diversamente, ogniqualvolta le immissioni siano caratterizzate da discontinuità, l'osservazione diretta del fenomeno - tipica dell'ispezione giudiziale - comporta inevitabilmente la sua attenuazione quando non la sua scomparsa, tenuto conto del principio ormai costituzionalizzato del contraddittorio (art.111 cost.) che impedisce all'autorità giudiziaria di eseguire un atto di ispezione giudiziale in assenza del difensore che ha diritto, com'è noto, ad essere avvisato della data, ora e luogo del compimento dell'atto (art.364 c.p.p)<sup>30</sup>.  
A conferma dello scarso utilizzo dello strumento dell'ispezione giudiziale nella pratica, si segnala come nella giurisprudenza di legittimità non si ravvisano precedenti sull'impiego dell'ispezione giudiziale nella materia ambientale.

---

<sup>30</sup> Salvo il caso contemplato dall'art.364 co.5, 2^p., c.p.p di possibilità dell'omissione dell'avviso da parte del PM quando vi è fondato motivo di ritenere che le tracce e gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati.

## **L'ESPERIMENTO GIUDIZIALE**

L'esperienza giudiziale rientra tra i mezzi di prova <sup>31</sup> utilizzabili in materia ambientale.

I presupposti previsti dalla legge per il ricorso a tale strumento sono contemplati dall'art.218 c.p.p che lo ritiene ammissibile *“quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo”*, consistendo lo stesso nella *“riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso”*.

Nulla impedisce, pertanto, che nell'acquisizione della prova della natura, qualità, intensità, effetti dell'immissione atmosferica, il giudice in sede di incidente probatorio (art.392 co.1 lett.f) ovvero il giudice del dibattimento disponga procedersi ad esperimento giudiziale. Un'applicazione potrebbe porsi con riferimento a quei fenomeni immissivi in atmosfera di vapori e fumi (più difficile ovviamente sarebbe per le esalazioni di gas, se non correlato ad un controllo di tipo sperimentale, tipico dell'accertamento tecnico peritale) atti ad imbrattare, molestare o ad offendere.

Perché, però, tale mezzo di prova sia utilmente esperibile, costituisce *“condicio sine qua non”* **la possibilità di riprodurre il fatto, oggetto della prova, nelle condizioni in cui si afferma o si ritiene essere avvenuto**: l'impossibilità di una sua ricostruzione in termini di sostanziale identità rispetto ai dati di riferimento, infatti, rende del tutto inutile, se non addirittura fuorviante ai fini del giudizio, la verifica attuata mediante controllo sperimentale, con la conseguenza che non può disporsi un'operazione di cui già preventivamente si conosca l'inutilizzabilità del risultato come mezzo di prova <sup>32</sup>.

Ciò spiega l'assai poco frequente ricorso a questo strumento di acquisizione probatoria i cui limiti di utilizzabilità e, soprattutto, di positiva riuscita sono evidenti in considerazione della frequente impossibilità di riprodurre il fatto sperimentale nelle stesse condizioni in cui si afferma o si ritiene essere avvenuto: sovente non è

---

<sup>31</sup> A differenza dell'ispezione giudiziale, mezzo di ricerca della prova. I due mezzi, infatti, differiscono tra loro per il carattere statico dell'ispezione rispetto a quello dinamico proprio dell'esperimento giudiziale, in quanto solo quest'ultimo e non l'ispezione è idoneo ad offrire al giudice delle risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione. La stessa giurisprudenza di legittimità, infatti, ritiene che un accertamento, che non sia volto a stabilire lo svolgimento di un fatto (mediante la sua riproduzione fenomenica) ne' diretto a richiedere il parere di un esperto (sul come e sul perché un fatto sia accaduto secondo la cognizione tecnica di scienze ed arti), ma tenda semplicemente ad ottenere la descrizione oggettiva e statica di una determinata cosa non costituisce esperimento giudiziale ne' perizia ne' accertamento tecnico non ripetibile, comportante la necessità dell'intervento della difesa, ma un accertamento sulle cose e sui luoghi, cioè un'osservazione immediata e diretta che può essere compiuta anche dalla P.G. (CASS.PEN., sez.6, sent. n.2109 del 19.01 – 3.02.1996, Pezzatini ed altri, RV 204149).

<sup>32</sup> CASS.PEN, sez.2, sent. n.2380 del 27.01 – 9.03.1995, Amico, RV 200979.

invero possibile riprodurre in un momento successivo qualsiasi le stesse situazioni di intensità, frequenza e le stesse modalità di propagazione del fenomeno immissivo nell'aria, esistenti il giorno del fatto, le medesime capacità e caratteristiche tecniche e fisiche dell'impianto da cui è originata l'immissione, la combinazione dei vari fattori (agenti atmosferici, agenti chimici, condizioni di bassa od alta pressione, condizioni climatiche) che possono aver interagito nel manifestarsi del fenomeno immissivo.

La scarsa frequenza del ricorso a tale mezzo di acquisizione probatoria è confermato, al pari di quanto già visto a proposito dell'ispezione giudiziale, dalla mancanza di precedenti giurisprudenziali di legittimità in materia ambientale.

## **IL FATTO NOTORIO**

Ancora, ulteriore mezzo di prova di cui è consentito l'utilizzo in sede penale anche nei reati in materia di inquinamento atmosferico è il c.d. fatto notorio, ovvero ***la possibilità di fare ricorso alle nozioni di comune esperienza nell'ottica del principio di economia processuale.***

Tale possibilità, riconosciuta normativamente in sede civilistica (art.115 co.2 c.p.c.), viene tradizionalmente riconosciuta anche in sede penale.

Si introduce, invero, attraverso il ricorso al fatto notorio una prova non fornita dalle parti e relativa a fatti dalle stesse non vagliati né controllati che, proprio per tale ragione, impongono al giudice particolare rigore valutativo dovendosi trattare di un fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile.

La giurisprudenza penale, chiamata a soffermarsi sull'utilizzabilità della prova costituita dal "notorio", imperante il previgente codice di rito, nel differenziarla dalle cc.dd. voci correnti nel pubblico (su cui il teste non può deporre alla stregua dell'attuale codice di rito: art.194 co.3 c.p.p) e dal mezzo di prova tipico della testimonianza, precisava che *"fatti notori sono costituiti da singoli accadimenti che si denunciano in forma particolare e circoscritta, la cui conoscenza fa parte della cultura normale propria di una determinata cerchia sociale, sicchè nel tempo in cui avviene la decisione essi hanno la qualità di essere così comunemente noti ed indiscussi, che l'esigere al riguardo l'esperimento della prova non aumenterebbe il grado di convinzione che il giudice e le parti debbono avere della loro qualità, talchè **"facto notorio non indiget probatione"**. Per contro le voci correnti nel pubblico sono semplici dicerie fondate in riferimenti generici tratti da fonti incontrollate ed incontrollabili. Costituiscono, infine, testimonianze i riferimenti in circostanze apprese de visu o de auditu da persone nominativamente indicate"*<sup>33</sup>.

In base a tale principio, quindi, non potrebbero farsi rientrare nella nozione di "fatti notori" i cc.dd. fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, ovvero quegli elementi valutativi che implicano particolari cognizioni ovvero anche solo la pratica di determinate situazioni né, ancora, quelle nozioni che rientrano nella c.d. scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di

---

<sup>33</sup> CASS.PEN., sez.1, sent. n.11727 del 28.02 – 6.12.1975, Scifo, RV 088854.

controversie analoghe <sup>34</sup>. Ciò in quanto, si noti, secondo la giurisprudenza di legittimità *“al giudice, costituzionalmente soggetto soltanto alla legge, è inibito, nell'esercizio del potere giurisdizionale, di valutare le questioni a lui sottoposte con criteri estranei a quelli che le norme giuridiche e la logica pongono. Ciò non significa che, nell'applicazione della legge il giudice debba ignorare fatti notori, presunzioni, nozioni di comune esperienza, e perciò, anche le condizioni sociali e familiari nelle quali il delitto è maturato ed è stato commesso, sempre che tali elementi siano contenuti nelle risultanze processuali e abbiano forza concludente, anche se sussidiaria, in punto di responsabilità o dell'entità del fatto-reato”* <sup>35</sup>. La stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nell'ampliare lo strumentario a disposizione del giudice penale, non esita ad affermare che *“il giudice, per la valutazione di circostanze e fatti noti, può utilizzare il concetto di comune esperienza, la quale, pur non essendo un mezzo di prova, e' un precetto logico di carattere presuntivo, fondato su cognizioni comuni”* <sup>36</sup>, qualificandosi normalmente come fatti notori *“quei singoli accadimenti che si denunciano in forma particolare e circoscritta la cui conoscenza fa parte della cultura normale propria di una determinata cerchia sociale nel tempo in cui avviene la decisione - (ad esempio: un terremoto, un'alluvione, la morte di un papa)”* <sup>37</sup> ovvero, in altri termini, *“quelli che, in quanto conosciuti dalla generalità dei cittadini, devono ritenersi conosciuti anche dal giudice senza necessità di uno specifico accertamento”* <sup>38</sup>.

Il riconoscimento della natura probatoria piena ai fatti notori, peraltro, viene riconosciuto apertamente in giurisprudenza, precisandosi infatti che *“nell'ambito del diritto penale, in considerazione del fine di repressione che l'ordinamento persegue, la prova non può essere identificata soltanto con quella scientifica e non può quindi essere fondata esclusivamente sulla base di una "regolarità senza eccezioni" nella successione di determinati fenomeni. Ne consegue che, al fine dell'indagine causale, possono considerarsi validi, in assenza di leggi scientifiche, i risultati di generalizzazione del senso comune, fermo restando che è doveroso da*

---

<sup>34</sup> Dovendosi peraltro distinguere tra “massima di esperienza” e “mera congettura”: infatti, nel primo caso, il dato è stato già, o viene comunque, sottoposto a verifica empirica e quindi la massima può essere formulata sulla scorta dell’*“id quod plerumque accidit”* mentre, nel secondo caso, tale verifica non vi è stata, né può esservi, ed essa resta affidata ad un nuovo calcolo di possibilità, sicché la massima rimane insuscettibile di verifica empirica e quindi di dimostrazione (CASS.PEN., sez.1, sent. n.329 del 22.10.1990 – 15.01.1990, Grilli ed altri, RV 186149).

<sup>35</sup> CASS.PEN., sez.2, sent. n.12137 del 23.05 – 19.11.1980, Guddo, RV 146703.

<sup>36</sup> CASS. PEN., sez.4, sent. n.7473 del 22.04 – 28.07.1981, Conterio, RV 149959.

<sup>37</sup> CASS.PEN., sez.2, sent. n.9775 del 21.01 – 23.10.1982, Cerullo, RV 155759.

<sup>38</sup> CASS.PEN., sez.1, sent. n.9998 del 6.12.1986 – 23.09.1987, Allegrini, RV 176702.

*parte del giudice orientare, finche' possibile, l'indagine verso una spiegazione scientifica o, comunque, statistica, esplicativa dei fenomeni”*<sup>39</sup>. Anzi, la stessa giurisprudenza di legittimità si spinge sino al punto da ritenere che *“ben puo' il giudice, nel processo di libera formazione del suo convincimento, far riferimento ad una situazione di fatto identica a quella che risulta oggetto di valutazione in altro procedimento – a condizione, ovviamente, che risultino rispettate le regole dell'acquisizione del materiale probatorio - Ma deve, comunque, procedere ad una autonoma valutazione e non puo', quindi, acriticamente far propri i risultati cui e' pervenuto l'altro giudice (nella specie il giudice del merito aveva ritenuto notori fatti oggetto di accertamento in altro procedimento ancora in corso)”*<sup>40</sup>.

Facendo coerente applicazione del predetto principio in materia di immissioni, ad esempio, potrebbe essere consentito al giudice di ritenere come fatto notorio ***la persistente emissione di fumi e la dispersione gassosa di vapori ed esalazioni moleste promananti da un impianto industriale il cui ciclo produttivo consista nel trattamento di derivati del petrolio*** (raffineria). Si tratta, infatti, di valutazioni di comune esperienza e conoscenza che costituiscono fatti acquisiti alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Non si rinvencono precedenti nella giurisprudenza di legittimità in materia penale<sup>41</sup>.

---

<sup>39</sup> CASS.PEN., sez.4, sent. n.13690 del 24.06 – 5.12.1986, Ponte, RV 174512; conforme: CASS.PEN., sez.4, sent. n.11243 del 27.04 – 2.11.1987, Mancinelli, RV 176926.

<sup>40</sup> CASS.PEN., sez.1, sent. n.9998 del 6.12.1986 – 23.09.1987, Allegrini, RV 176702.

<sup>41</sup> Nella giurisprudenza civile, la prova delle immissioni desunta da fatto notorio è stata invece oggetto di valutazione: CASS.CIV., sez.2, sent. n.5697 del 18.04.2001, Presutti c/ Lazzaro e altra, RV 546022, con riferimento ***ad immissioni - nella specie rumori, fumo ed esalazioni- provenienti da un opificio di panificazione.***

## SEQUESTRO ED INCIDENTE PROBATORIO IN TEMA DI IMMISSIONI NELL'ATMOSFERA

L'inquinamento atmosferico costituisce una delle fonti inquinanti ambientali maggiormente significative dell'era moderna. La problematica delle immissioni atmosferiche, come già evidenziato, ha interessato la materia ambientale nel corso di questi ultimi decenni, assistendosi ad un sempre crescente interesse verso le forme di tutela da questa fonte inquinante. E' possibile affermare che, a seguito della evoluzione legislativa, la disciplina vigente in materia di immissioni atmosferiche distingue tra "emissioni" atmosferiche da un lato ed "immissioni" atmosferiche propriamente dette dall'altro.

La disciplina delle "emissioni" atmosferiche nel nostro ordinamento la ritroviamo principalmente regolamentata dal **D.P.R. 24.04.1988 n.203** (attuativo delle direttive comunitarie n.80/779, 82/884, 84/360 e 85/230 qualità dell'aria, specifici agenti inquinanti, inquinamento impianti industriali), testo che detta norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale <sup>42</sup>.

La disciplina delle "immissioni" atmosferiche, invece, appare più complessa ed articolata, attecchendosi diversamente a seconda delle mutevole fonte inquinante che mette in pericolo il bene ambientale oggetto di tutela. In tal senso, infatti, nel genus "immissioni atmosferiche" si distingue tradizionalmente, tra:

- 1) immissioni atmosferiche propriamente dette;
- 2) immissioni di odori;
- 3) immissioni di polveri e di amianto;
- 4) immissioni di calore.

E' con riferimento alla multiformità dell'immissione che occorre, quindi, modulare le modalità di accertamento a fini probatori dell'agente inquinante, tenuto conto delle specifiche peculiarità di ciascuna delle forme in cui si attecchia il fenomeno immissivo considerato. La tendenza giurisprudenziale normalmente evidenzia la differenza tra il mero rispetto della normativa pubblicistica e l'osservanza degli obblighi configurati per la tutela privatistica, tant'è che spesso la tutela domandata dal privato che subisce l'immissione si limita alla richiesta di inibitoria ex art.844 cod.civ. ovvero ricorrendo all'azione civile ex art.890 cod.civ.

---

<sup>42</sup> A questo, peraltro, si aggiungono ulteriori testi legislativi che si occupano della materia dell'inquinamento atmosferico, di minore rilievo pratico ed applicativo: Legge 13.07.1966 n.615 e D.P.R. 15.05.1971 n.322.



Come, quindi, il privato può ricevere tutela in sede penale? Quali sono le modalità attraverso le quali è possibile cristallizzare la prova dell'immissione molesta, sì da poter qualificare il fatto in termine di pericolosità e consentire al giudice di ritenere configurabile la fattispecie penale dell'art.674 c.p.?

Il rimedio, come di consueto, è offerto dagli strumenti di acquisizione probatoria tipici del processo penale (sequestro probatorio e preventivo, con le tradizionali differenze circa il ricorrere dei presupposti applicativi) nonché dal ricorso a quegli strumenti di tipo tecnico – scientifico di cui il giudice si avvale per l'accertamento della sussistenza della fattispecie, normalmente caratterizzata – quando si discute dell'applicabilità dell'art.674 c.p. – dal superamento della soglia della normale tollerabilità (perizia, consulenza tecnica).

## IL SEQUESTRO PROBATORIO

Del sequestro preventivo e dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità sulla tutela cautelare nonché del rapporto tra consulenza tecnica e perizia in materia ambientale ne parleremo in un secondo momento; ci soffermeremo, anzitutto, ad affrontare le tematiche strettamente connesse ai rapporti tra sequestro ed incidente probatorio in tema di immissioni atmosferiche.

Il sequestro probatorio (art.253 c.p.p) rientra in base alla sua collocazione sistematica tra i mezzi di ricerca della prova, così distinguendosi, com'è noto, dai tipi di sequestro rientranti nell'ambito delle misure cautelari reali, ovvero il sequestro **preventivo** (art.321 c.p.p) volto ad evitare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, nonché dal sequestro **conservativo** (art.316 c.p.p) tendente ad impedire che vengano meno le garanzie patrimoniali per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese e dei crediti dello Stato connessi al procedimento.

Com'è noto, poi, il sequestro probatorio può concernere il **“corpo del reato”**<sup>43</sup> ovvero le **“cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti”**.

Non è certamente questa la sede per procedere ad un approfondimento delle annose questioni che hanno interessato dottrina e giurisprudenza sulla distinzione giuridico – concettuale tra le due nozioni né per effettuare una panoramica degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla necessità di motivare o meno in ordine alla sussistenza della funzione probatoria del sequestro penale del corpo di reato<sup>44</sup>.

Più utile è, invece, esaminare se e in che termini è possibile fare uso e ricorso a questo strumento nell'ambito dei reati in materia di inquinamento atmosferico.

Pur non rinvenendosi pronunce giurisprudenziali di legittimità sui rapporti tra sequestro probatorio ed immissioni nell'atmosfera, deve ritenersi che la possibilità di ricorrere a questo mezzo di ricerca della prova sia senza alcun dubbio potenzialmente amplissimo, con riferimento ad una qualsiasi delle modalità di atteggiarsi del fenomeno inquinante.

In tal senso, in materia di immissioni atmosferiche propriamente dette il sequestro probatorio è stato ritenuto applicabile, ad esempio ( rassegna giurisprudenziale di merito e di legittimità)<sup>45</sup>:

---

<sup>43</sup> Art.253 co.2 c.p.p: *“sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto il profitto o il prezzo”*.

<sup>44</sup> CASS.PEN., SS.UU., 18.06.1991, Raccat; CASS.PEN., SS.UU., 11.02.1994, Carella; CASS.PEN., SS.UU., 29.01.1997, Bassi; CASS.PEN., SS.UU., sent. n.5876 del 28/01 – 13/02/2004, Ferazzi).

<sup>45</sup> Cfr., per i richiami giurisprudenziali e di dottrina: MAZZOLA A.M., *Le Immissioni*, op.cit., pagg. 699 e segg.

- 1) con riferimento alle immissioni di fumo e vapori nei rapporti di vicinato, agli aspiratori meccanici (o condizionatori d'aria), per effetto dell'aria umida ed inquinata dagli stessi proveniente;
- 2) con riferimento alle immissioni intollerabili provenienti da uno stabilimento industriale a danno di fondi destinati, ad esempio, a colture floreali normalmente assai sensibili al fumo in base ad una massima di comune esperienza;
- 3) con riferimento ad ipotesi di immissioni intollerabili di polvere mista a fumo prodotte da uno stabilimento industriale che siano idonee ad accecare molestia a privati ovvero ad esercizi pubblici vicini;
- 4) con riferimento all'intollerabilità delle immissioni di fumi solfurei provenienti da una zolfatarina a danno delle colture di un fondo vicino;
- 5) con riferimento all'intollerabilità delle immissioni promananti da un panificio e costituite dai fumi prodotti dal bruciatore a gasolio di alimentazione del forno, convogliati senza apposita canna di scarico e smaltiti mediante libera uscita da una finestra;
- 6) con riferimento ad un caso di immissioni di solventi provenienti da un vicino stabilimento industriale, privo di adeguato impianto di abbattimento dei vapori intollerabili;
- 7) con riferimento ad un'ipotesi di immissioni intollerabili di fanghiglia melmosa, polvere e fumo, promananti da uno stabilimento industriale il cui ciclo produttivo consisteva nella frantumazione delle pietre e nella lavorazione di asfalti e bitumi che producevano danno alle colture dei fondi finitimi;
- 8) con riferimento alle immissioni atmosferiche promananti da uno stabilimento industriale per la produzione di derivati di agrumi, immissioni che limitavano la fruibilità degli immobili abitati in zona circostante.

Con riferimento, poi, alle immissioni *odorifere*, le stesse meritano particolare attenzione in considerazione del carattere invasivo che normalmente le stesse rivestono. Gli odori possono infatti rendere assolutamente invivibile il c.d. fondo immesso, potendo giungere sino alla rinuncia assoluta al godimento della proprietà, ciò in considerazione della incidenza e della possibile accentuazione degli effetti che possono essere determinati dalle condizioni meteorologiche (dispersione eolica) o stagionali (calura estiva).

Benché la sede di elezione per ottenere una più efficace tutela sia quella davanti al giudice civile ovvero davanti al giudice amministrativo (quest'ultimo, infatti, ha

ritenuto corretta l'adozione di una ordinanza di chiusura da parte del sindaco di un comune relativa ad uno stabilimento industriale da cui promanavano odori putridi pregiudizievoli per la salute pubblica <sup>46</sup>), è evidente che una tutela efficace potrà essere fornita anche in sede penale ogniqualvolta d'urgenza o su decreto motivato dal pubblico ministero si disponga il sequestro a fini di prova della specifica fonte inquinante, con l'ovvia precisazione di evitare di ricorrere allo strumento del sequestro probatorio – come purtroppo è prassi diffusa – per finalità cautelari <sup>47</sup>.

Tra i casi affrontati in giurisprudenza e legittimanti l'adozione di provvedimento di sequestro probatorio, si ricordano ad esempio <sup>48</sup>:

- 1) l'intollerabilità delle esalazioni provenienti da una caserma, con annessi scuderia e maneggio, allocante reparti di polizia a cavallo;
- 2) l'intollerabilità delle immissioni di odori provenienti dalle vinacce ammassate sul piazzale della fabbrica ed in attesa di lavorazione;
- 3) l'intollerabilità di immissioni odorose promananti da esercizi pubblici di ristorazione (casistica ampia);
- 4) l'intollerabilità delle immissioni promananti da immobile adibito ad uso abitativo in cui erano in corso lavori di ristrutturazione edilizia, immissioni derivate da gas tossici prodotti da sostanze chimiche (diluenti e solventi, in particolare);
- 5) l'intollerabilità di odori provenienti dai rifiuti solidi urbani smaltiti presso una discarica finalizzata al servizio pubblico.

Al fine dell'adozione del provvedimento di sequestro probatorio, peraltro, occorrerà pur sempre procedere alla **preliminare valutazione dell'intollerabilità, oggettiva, dell'esalazione odorosa**; solo in caso affermativo, infatti, si legittima l'adozione di un provvedimento di sequestro probatorio finalizzato ad acquisire prova di un fatto costituente reato, secondo la previsione sanzionatoria dell'art.674 c.p. <sup>49</sup>.

---

<sup>46</sup> TAR Abruzzo, 5.05.1986, n.165.

<sup>47</sup> E' infatti illegittimo il provvedimento di sequestro adottato dal P.M. a fini sostanzialmente preventivi, ancorche' dichiaratamente probatori (CASS.PEN., sez.1, sent. n.4252 del 19.10 – 23.11.1993, PM in proc.Artuso, RV 195712).

<sup>48</sup> Cfr., per i richiami giurisprudenziali e di dottrina: MAZZOLA A.M., *Le Immissioni*, op.cit., pagg. 699 e segg.

<sup>49</sup> Ad esempio, non potrebbe adottarsi provvedimento di sequestro in un'ipotesi in cui si lamentino immissioni di odori particolarmente spiacevoli per una particolare categoria di soggetti (nella specie, clientela di prestigio di un hotel residence confinante con lo zoo comunale, infastidita dalle immissioni costituite dalle deiezioni degli animali); ancora, non potrebbe adottarsi provvedimento di sequestro probatorio anche in presenza di patologia conclamata del soggetto che lamenta fastidio provocata dalle immissioni di fumo promanante da una canna fumaria di una vicina abitazione, quand'anche il denunciante compri di essere affetto da broncopneumatia asmatica, ciò nei limiti in cui tali immissioni siano solo manifestazioni del normale utilizzo di canne fumarie presenti in particolari tipologie abitative, senza raggiungere livelli di normale tollerabilità): per un approfondimento ed i richiami di giurisprudenza, si rimanda a: MAZZOLA A.M., *Le Immissioni*, op.cit., pagg.699 e segg.

Quanto, infine, alle *immissioni di polveri e di amianto*<sup>50</sup> e le *immissioni di calore*, il ricorso all'uso dello strumento del sequestro probatorio si giustifica – soprattutto quanto alle prime - proprio per la necessità di svolgere successivi accertamenti tecnici. Né, si osserva, la circostanza che il sequestro probatorio venga disposto proprio al fine di sottoporre la “res” materialmente appresa per il successivo accertamento tecnico da parte del consulente del pubblico ministero costituisce motivo di illegittimità del provvedimento di sequestro<sup>51</sup>.

Gli esempi più comuni di immissioni rappresentate da polveri contenenti fibre di amianto oggetto di dispersione eolica riguardano, comunemente, le coperture in eternit che, usurate dagli agenti atmosferici e dal tempo, si sfaldano arrecando nocumento ai vicini ovvero ai casi, non infrequenti, di perdurante bonifica di amianto non eseguita a regola d'arte e che potenzialmente può provocare una situazione di pericolo.

Orbene, la pericolosità delle fibre di amianto si manifesta proprio nel momento in cui le stesse vengono rilasciate dal manufatto e si diffondono per dispersione eolica nell'aria con probabilità elevata di essere respirate. Di fronte a fatti potenzialmente produttivi di immissioni moleste relative a polveri di amianto, oltre ad ipotizzarsi la normale tutela inibitoria ex art.844 cod.civ., ben potrebbe l'autorità giudiziaria intervenire in sede penale attraverso il mezzo di ricerca della prova costituito dal sequestro probatorio, delegando l'esecuzione del provvedimento alla polizia giudiziaria con l'ausilio di idonei strumenti tecnici per il campionamento delle polveri sequestrate e destinate successivamente ad essere sottoposte ad accertamenti analitici in sede di consulenza tecnica.

Per le immissioni *di calore* si registrano in giurisprudenza dei precedenti, cui è astrattamente applicabile la disciplina in materia di sequestro probatorio. Ad esempio, si segnala un caso di immissioni termiche prodotte da un forno installato nel sottostante pianterreno del fondo immesso ed in ragione delle quali venne riscontrata una differenza di temperatura di circa 8°; altri casi, più frequenti, sono quelli relativi ad immissioni di calore promananti da canne fumarie o da caldaie/bruciatori<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> Non costituiscono oggetto di trattazione, ovviamente, le problematiche relative all'uso dell'amianto nei luoghi di lavoro, materia oggetto di disciplina di apposite normative dettate, fundamentalmente, dal D.Lgs. 15.08.1991 n.277 e dal D.P.R. 19.03.1956 n.303.

<sup>51</sup> In tema di sequestro probatorio, il fatto che il P.M. ritenga di disporre una consulenza tecnica per approfondire nel merito la sussistenza del reato ipotizzato, appartiene alla normale dialettica processuale e non può essere considerato come prova della carenza dei presupposti concreti per l'adozione della misura cautelare (CASS.PEN., sez.2, sent. n.1026 del 3.03 – 10.04.2000, PM in proc. Fredella, RV 216153)

<sup>52</sup> Cfr., per i richiami giurisprudenziali e di dottrina: MAZZOLA A.M., *Le Immissioni*, op.cit., pagg. 699 e segg.

## **L'INCIDENTE PROBATORIO**

L'incidente probatorio, com'è noto, costituisce un meccanismo del tutto nuovo rispetto allo scenario tradizionale del processo, trattandosi di uno strumento attraverso il quale, tramite una sostanziale anticipazione dei meccanismi dibattimentali, si provvede sia durante le indagini preliminari (che nell'udienza preliminare)<sup>53</sup> all'acquisizione di prove non rinviabili al dibattimento, prove direttamente utilizzabili ai fini del giudizio in quanto assunte nella garanzia del contraddittorio realizzata dal codice di rito mediante la previsione della necessaria partecipazione all'incidente probatorio del pubblico ministero e delle parti private davanti ad un giudice terzo (giudice per le indagini preliminari, giudice dell'udienza preliminare)<sup>54</sup>.

L'applicabilità dell'incidente probatorio è delineata dall'art.392 c.p.p ai "casi" in cui lo stesso è ammissibile nonché con riferimento ai criteri in base ai quali il giudice è chiamato a stabilire l'indifferibilità della scelta di anticipare l'assunzione della prova. L'istituto è stato quindi concepito come eccezionale, sicchè è possibile ricorrere all'incidente probatorio solo in presenza di fattispecie concrete che siano riconducibili ad uno dei parametri indicati tassativamente dalla norma, con esclusione quindi della possibilità di applicazione estensiva od analogica ad altre prove non contemplate nell'elenco normativo<sup>55</sup>.

E' il presupposto della "**non rinviabilità**" a costituire il connotato tipizzante dei vari casi in cui è consentito il ricorso all'incidente probatorio, non quello della "irripetibilità" dell'atto stesso, salvo ad esempio che l'accertamento tecnico peritale da esperirsi in sede di incidente probatorio non sia effettuabile più di una volta a causa della distruzione del reperto e non rinviabile al dibattimento stante la possibilità di conservazione del reperto stesso senza pericolo di alterazioni.

Passando, più specificamente, ad analizzare le ipotesi di utilizzo dell'incidente probatorio nella materia delle immissioni in atmosfera, è pacifico che al meccanismo processuale in questione possa farsi ricorso nei casi e con le modalità indicate

---

<sup>53</sup> L'applicabilità dell'incidente probatorio anche all'udienza preliminare è conseguenza della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt.392 e 393 c.p.p: CORTE COST., sent. n.77 del 23.02 – 10.03.1994.

<sup>54</sup> Per una rassegna dottrina in materia, si rinvia agli approfondimenti in: MACCHIA, *L'incidente probatorio*, in *AA.VV. Contributi allo studio del nuovo codice di procedura penale*, Milano, 1989, 25; MADDALENA, *L'incidente probatorio*, in *AA.VV., Profili del nuovo processo penale*, Padova, 1989, 104; MORSELLI, *L'incidente probatorio*, Torino, 2000.

<sup>55</sup> Certa dottrina ritiene, peraltro, estensibile analogicamente alle "ispezioni giudiziali" l'ipotesi dell'art.392 co.1 lett. f) c.p.p: CONTI – MACCHIA, *Indagini Preliminari*, EGT, XIV, Roma, 1989; GALASSO, *L'incidente probatorio nel nuovo codice di procedura penale*, GM, IV, 689; LOZZI, *I principi dell'oralità e del contraddittorio nel processo penale*, in *AA.VV., Oralità e contraddittorio nei processi di criminalità organizzata*, Milano, 1999, 31; MACCHIA, *L'incidente probatorio*, op.cit.; VIGNA, *sub art.392 c.p.p in Comm.Chiavario*, IV, 458.

dall'art.392 co.1 lett. f) c.p.p, se la prova riguarda una persona, una cosa od un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile, richiedendo:

- 1) una perizia;
- 2) un esperimento giudiziale;

ovvero, nel caso dell'art.392 co.2 c.p.p, richiedendo al giudice una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.

Tra le **quattro categorie concettuali** elaborate dalla dottrina <sup>56</sup>, l'incidente probatorio in materia ambientale è inquadrabile sia nella **terza**, riguardante **le ipotesi in cui è l'elemento materiale su cui deve vertere la prova a non poter sopportare il rinvio dell'atto al dibattimento** (come nel caso dell'esperimento giudiziale e della perizia ex art.392 co.1 lett. f), sia nella **quarta**, riguardante le cc.dd. perizie complesse e di lunga durata (art.392 co.2): in tale ultimo caso, cioè, **la non rinviabilità attiene a ragioni di ordine tecnico – giuridico in quanto tende a salvaguardare il principio della concentrazione del dibattimento** e non, invece, come avviene per l'ipotesi di cui all'art.392 co.1 lett. f) c.p.p, per assicurare un mezzo di prova che può, col tempo, andare disperso <sup>57</sup>.

Tenuto conto di quanto precisato, quindi, la praticabilità dell'incidente probatorio in materia di immissioni atmosferiche è **limitata alle ipotesi enunciate dall'art.392 co.1 lett. f) c.p.p** e, segnatamente, ai casi in cui occorre procedere ad una perizia finalizzata all'accertamento della potenzialità inquinante della fonte. Di fronte a taluni tipi di immissioni l'accertamento tecnico peritale, infatti, assurge a strumento probatorio principale, tenuto conto che la situazione (stato dei luoghi o sorgente da cui promana l'eszalazione di fumi, vapori od odore), subisce inevitabili alterazioni che impongono – a garanzia dello stesso soggetto sottoposto ad indagini – di seguire la via dell'accertamento peritale in sede di incidente probatorio trattandosi di prova non rinviabile al dibattimento proprio per il rischio di modificazione o mutamento, rischio che si traduce, soprattutto per quelle fattispecie penali ove il superamento della soglia della normale tollerabilità è affidato alla testimonianza (e, dunque, alle percezioni

---

<sup>56</sup> La **prima** riguarderebbe **le prove non rinviabili per il rischio di dispersione della stessa fonte** (esempio, la testimonianza a futura memoria); la **seconda**, quelle **prove non rinviabili non in sé, ma in relazione ai risultati della prova, sia sotto il profilo della genuinità dell'attestazione** (testimone esposto a violenza, minaccia, subornazione) **sia sotto il profilo dell'efficacia dimostrativa** (ricognizione): CONTI – MACCHIA, *Indagini Preliminari, op.cit.*, 87; GALASSO, *L'incidente probatorio nel nuovo codice di procedura penale, op.cit.*, 690; LOZZI, *I principi dell'oralità e del contraddittorio nel processo penale, op.cit.*, 283; MACCHIA, *L'incidente probatorio, op.cit.*, 28; VIGNA, *sub art.392 c.p.p in Comm.Chiavario*, IV, 471.

<sup>57</sup> Si è acutamente osservato, infatti, che l'ipotesi di cui all'art.392 co.2 c.p.p contempla un'ipotesi di "non rinviabilità" funzionale perché suggerita dall'esigenza di evitare un costo troppo alto all'intera fase dibattimentale (MACCHIA, *L'incidente probatorio, op.cit.*, 28).

sensoriali necessariamente soggettive di coloro che subiscono l'immissione), nella futura impossibilità per il contravventore di dimostrare in maniera oggettiva l'insussistenza della "molestia", dato normativo cui si richiama la violazione dell'art.674 c.p.

Ciò premesso, è evidente come il caso di incidente probatorio contemplato dall'art.392 co.1 lett. f) c.p.p riguarda per lo più le perizie (tenuto conto, come già evidenziato in precedenza, dello scarso impiego dello strumento probatorio dell'esperimento giudiziale nella prassi processuale) vertenti su cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione inevitabile; ***il motivo della non rinviabilità, pertanto, è determinato dalla "deteriorabilità" dell'oggetto della prova che, in quanto non evitabile, rende l'atto non utilmente rinviabile.*** In dottrina, ad esempio, l'esperibilità dell'accertamento peritale in sede di incidente probatorio viene ritenuta ammissibile e probatoriamente essenziale quando occorre procedere alla ricerca di un composto gassoso (es. idrogeno) in caso di delitto di procurato incendio, gas notoriamente reperibile a patto di indagini immediate <sup>58</sup>. In giurisprudenza, non essendovi pronunce di legittimità della Suprema Corte che hanno affrontato espressamente la questione, possono richiamarsi i frequenti precedenti giurisprudenziali di merito che consentono il ricorso al meccanismo dell'incidente probatorio con riferimento ai casi di incidenti all'interno di stabilimenti industriali che abbiano prodotto esalazioni pericolose per la salute pubblica ovvero semplicemente moleste per la collettività.

Orbene, proprio con riferimento alla questione dell'esperibilità dell'indagine peritale in sede di incidente probatorio, un delicato problema che si è posto è quello dei ***rapporti tra la perizia disposta ex art.392 c.p.p e gli accertamenti tecnici irripetibili ex art.360 c.p.p***: le due previsioni normative, infatti, sono sostanzialmente identiche <sup>59</sup>, fatta eccezione per il fatto che solo l'art.392 c.p.p parla di inevitabilità della modificazione.

In questo senso, quindi, deve ritenersi che la strada più agevolmente percorribile (e, nel contempo, rispettosa delle garanzie del contraddittorio) sia per l'organo dell'Accusa quella di disporre attraverso un proprio consulente tecnico quegli accertamenti tecnici non ripetibili perché non riproducibili in sede dibattimentale (ad

---

<sup>58</sup> MOLARI, *L'incidente probatorio*, IP, 1989, 563.

<sup>59</sup> L'art.360 co.1 c.p.p consente al pubblico ministero di ricorrere agli accertamenti tecnici non ripetibili "quando gli accertamenti previsti dall'art.359 c.p.p riguardano cose, persone o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione"; l'art.392 co.1 lett. f) c.p.p consente al pubblico ministero ed all'indagato di richiedere che si proceda con le forme dell'incidente probatorio alla perizia o all'esperimento giudiziale "se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto ad una modificazione non evitabile".



esempio, accertamenti sulla natura, qualità e composizione chimica di sostanza allo stato aeriforme ovvero liquido, destinata normalmente a deperirsi o ad alterare le proprie caratteristiche organolettiche con il decorso del tempo o per effetto del decadimento molecolare), salva la riserva dell'indagato di procedere con incidente probatorio.

In ogni caso, il pubblico ministero potrebbe certamente dar corso agli accertamenti in questione ex art.360 co.4 c.p.p (ovvero quando li ritenga assolutamente indifferibili) acquisendo in tal modo un mezzo di prova nei casi in cui l'urgenza eccezionale impedisce che si possa attendere l'espletamento dell'incidente probatorio: in tal caso, infatti, la non rinviabilità dell'accertamento si riferisce non già alla fase dibattimentale, quanto piuttosto alla fase dell'incidente probatorio i cui tempi di attivazione sono incompatibili con la situazione di urgenza<sup>60</sup>, urgenza la cui valutazione può anche risiedere nella motivata necessità per il pubblico ministero di fornire un supporto il più immediato possibile all'accusa<sup>61</sup>.

In assenza di riserva di formulazione dell'incidente probatorio, quindi, la difesa manifesterà una acquiescenza all'iniziativa del PM, senza possibilità di dolersi in una seconda fase della mancata attivazione attraverso il meccanismo della riserva<sup>62</sup>. Il ricorso allo strumento degli accertamenti tecnici non ripetibili<sup>63</sup> dovrà sempre essere valutato, in materia ambientale e in generale nei processi in materia di inquinamento, tenendo in considerazione il principio secondo cui ***la soggezione a modificazione di ciò che è oggetto dell'accertamento va valutata con prognosi postuma – ossia non può essere contestata con giudizio ex post, sulla base del concreto risultato delle indagini -, ovvero va valutata ex ante, sulla base della ragionevole previsione al momento in cui l'accertamento è stato disposto***<sup>64</sup>.

---

<sup>60</sup> KOSTORIS R.E., *I consulenti tecnici nel processo penale*, Milano, 1993.

<sup>61</sup> Nella giurisprudenza di merito, v: Trib. Torino, 1.07.1991, *La Difesa Penale*, 1992, 89,258.

<sup>62</sup> L'accertamento tecnico disposto dal pubblico ministero, a norma dell'art. 360 cod. proc. pen. (che disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili) senza che l'indagato si sia avvalso della possibilità di paralizzare la iniziativa di tale organo formulando riserva di promuovere incidente probatorio, e' legittimamente inserito nel fascicolo del dibattimento ed utilizzato dal giudice ai fini della decisione a norma degli artt. 511 e 526 cod. proc. pen. (CASS.PEN., sez.6, sent. n.6031 del 18.04 – 13.06.1996, Gomez, RV 205015).

<sup>63</sup> V. anche l'art.117 disp.att.c.p.p sulla possibilità di estensione delle disposizioni dell'art.360 c.p.p anche ai "casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile".

<sup>64</sup> Per esempio in materia di inquinamento o di sofisticazione alimentare: CASS.PEN., sez.6, sent. 2 aprile 1992.

## LA TUTELA CAUTELARE NELL'ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA

La disciplina delle misure cautelari reali è contenuta nel codice di rito vigente nel Libro IV, Titolo II, a sua volta suddiviso nel Capo I (sequestro conservativo), Capo II (sequestro preventivo) e Capo III (impugnazioni).

Tra le due forme di sequestro “cautelare”, senza alcun dubbio assume una sua specifica rilevanza nella materia ambientale ed in generale in materia di inquinamento il *c.d. sequestro preventivo*, disciplinato dagli artt.321 e segg. c.p.p.<sup>65</sup>.

La natura e lo scopo dell'istituto sono finalizzati, per espressa disposizione normativa, ad evitare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso, ovvero agevolare la commissione di altri reati.

E' proprio sull'efficacia dello strumento che determina l'immediata interruzione dell'attività criminosa che risiede la particolare rilevanza e significatività del sequestro preventivo, misura destinata non soltanto ontologicamente ad impedire il protrarsi degli effetti del reato, ma sovente misura che costituisce l'unica effettiva tutela rispetto al manifestarsi di fenomeni di inquinamento ambientale, la cui salvaguardia – soprattutto se rapportata alle normative di settore in materia di inquinamento atmosferico (si pensi alle fattispecie sanzionatorie previste dall'art.674 c.p. ovvero ai reati contemplati dal D.P.R. n.203/1998, tutti di natura contravvenzionale e dotati di minimo effetto deterrente) – è affidata a previsioni sanzionatorie del tutto inefficaci in termini generalpreventivi.

L'efficienza dello strumento di tutela non è infatti direttamente riposto nella tenue sanzione prescritta dall'art.674 c.p. (o dall'art.659 c.p. o dalle normative settoriali, D.P.R. n.203/1998 in testa), sanzioni prive di effetti deterrenti per la commissione del reato, quanto, piuttosto, nella *sanzione “indiretta”* risposta nella possibilità di giungere al sequestro preventivo della c.d. fonte immittente.

Al pari di qualsiasi “crimen”, anche in materia di inquinamento atmosferico, la misura prevista dall'art.321 c.p.p deve rispettare le condizioni ed i presupposti di legge elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in oltre un decennio di applicazione dell'istituto. Non è certo questa la sede per analizzare approfonditamente le

---

<sup>65</sup> Per una rassegna dottrina sull'istituto, si rimanda, in dottrina: AMODIO, *Misure Cautelari Reali*, in *Comm. Amodio – Dominioni*, III, 241; BALDUCCI, *Il sequestro preventivo nel processo penale*, Milano, 1991; BAUDI, *Il potere cautelare nel processo penale*, Milano, 1990; BAUSARDO, *Misure Cautelari Reali*, in *Giur. Chiavario – Marzaduri*, III, 287; BRANCA, *Le misure cautelari reali*, *La Giustizia Penale*, 1998, III, 514; D'ONOFRIO, *Il sequestro preventivo*, Padova, 1998; RAMAJOLI, *Le misure cautelari personali e reali nel codice di procedura penale*, Padova, 1996.

argomentazioni e le vicissitudini che l'istituto ha avuto in sede applicativa nell'arco temporale considerato; una breve sintesi e una succinta panoramica giurisprudenziale sull'istituto sono però utili per ben comprendere i limiti e le ipotesi di applicazione dell'istituto in materia.

Quanto ai presupposti, per poter farsi luogo al sequestro preventivo devono sussistere gli elementi tipici di ogni misura cautelare<sup>66</sup>, ossia:

- 1) il *fumus delicti*;
- 2) il *periculum in mora*.

Quanto al ***primo***, la giurisprudenza di legittimità tende a distinguere la misura cautelare de qua dalle misure cautelari personali, dovendosi tenere distinti la libertà personale dalla libera disponibilità di un bene, in ragione della differenza degli interessi coinvolti. La verifica della legittimità del provvedimento applicativo della misura cautelare non dovrà mai sconfinare quindi nella valutazione in ordine alla fondatezza dell'accusa, ma ***limitarsi all'astratta possibilità di sussistere il fatto attribuito in una determinata ipotesi di reato***<sup>67</sup>; in tal senso, quindi, la giurisprudenza esclude l'applicabilità degli artt.273 e 274 c.p.p alla materia delle misure cautelari reali, sicchè ***deve intendersi come preclusa al giudice ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza e sulla gravità degli stessi***<sup>68</sup>. La stessa Corte Costituzionale<sup>69</sup> è intervenuta a definire i parametri applicativi minimi ai quali il giudice deve attenersi nel disporre il sequestro preventivo onde evitare possibili contrasti con l'art.24 e l'art.97 cost.:

- 1) esistenza di un reato, quantomeno astrattamente configurabile;
- 2) verifica dell'integrità dei presupposti che legittimano l'applicazione della misura;
- 3) corrispondente obbligo di motivazione.

---

<sup>66</sup> Certa dottrina, peraltro, ritiene necessari anche ulteriori due presupposti: 1) la ***provvisorietà***, intesa come limitazione degli effetti ad un periodo di tempo determinato; 2) la ***strumentalità***, intesa come preordinazione della misura all'emissione di un successivo provvedimento definitivo: CASTELLANO – MONTAGNA, *Misure cautelari reali, Digesto (discipline penali)*, VIII, Torino, 1994, 98.

<sup>67</sup> CASS.PEN., sez.2, sent. n.5472 del 15.11 – 21.12.1999, PM in proc.Coppola e altri, RV 215089; conforme a CASS.PEN., SS.UU., sent. n.4 del 25.03 – 23.04.1993, Gifuni, RV 193117; edita in *Cassazione Penale, anno 1993*, fasc. 08, pag. 1969 con nota di MENDOZA ROBERTO "l'incidenza dei vincoli paesistici su opere in corso alla data del 7 settembre 1985 che abbiano alterato lo stato dei luoghi"; edita in *La Giustizia Penale, anno 1993*, fasc. 08, parte II, pag. 475; edita in *Rivista Penale, anno 1994*, fasc. 04, pag. 402 con nota di PEZZULLO MATILDE "note a margine della sent. n. 4/93 delle sezioni unite della cassazione in tema di legge Galasso"; edita in *Rivista Giuridica dell'edilizia, anno 1994*, fasc. 03, parte I, sez. 05, pag. 0661, con nota di ANNUNZIATA MICHELE "termine della concessione edilizia per eseguire i lavori, come termine di decadenza. Cenni ai vincoli paesistici, nella legge 8 agosto 1985n. 431".

<sup>68</sup> CASS.PEN., SS.UU., sent. n.4 del 25.03 – 23.04.1993, Gifuni, RV 193117; *conformi*: CASS.PEN., SS.UU., sent.n.7 del 23.02 – 4.05.2000, Mariano, RV 215840; CASS.PEN., SS.UU., sent. n.5 del 24.03 – 16.05.1995, Barbuto, RV 201030; CASS.PEN., SS.UU., sent.23 del 14.12.1994 – 1.03.1995, Adelio, RV 200114.

<sup>69</sup> CORTE COST., sent.48 del 9.02 – 17.02.1994.

La soluzione più corretta è quella prospettata dalle SS.UU. della Suprema Corte di Cassazione che hanno *ritenuto necessario che il giudice proceda all'accertamento della sussistenza del “fumus delicti” riferendolo ad un'ipotesi ascrivibile alla realtà effettuale e non a quella virtuale, con un esame della congruità degli elementi rappresentati* <sup>70</sup>.

E' con riferimento al **secondo** (*periculum in mora*), che si pongono i più delicati problemi in sede applicativa.

Ed infatti, due sono le condizioni legittimanti normativamente il sequestro:

- 1) necessità di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa provocare l'aggravarsi o il protrarsi di un illecito già realizzato;
- 2) necessità di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa agevolare la commissione di altri reati.

Con riferimento alla prima, si osserva, il riferimento alla attualità dell'illecito, presuppone il *divieto di ammissibilità della misura in funzione preventiva “ante delictum”, ovvero prima che un illecito sia stato commesso ed accertato*; occorre, quindi, un accertamento in concreto in ordine all'effettiva possibilità che il bene per sua natura ed in relazione a tutte le circostanze del fatto, assuma “carattere strumentale” rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato ovvero all'agevolazione alla commissione di altri reati <sup>71</sup>.

***L'ambito applicativo della misura cautelare del sequestro preventivo non cessa, soprattutto nei reati ambientali, ove la condotta illecita sia già terminata*** <sup>72</sup>. Ciò discende dalla considerazione che le “conseguenze” che con il sequestro preventivo il legislatore mira ad eliminare sono quelle che continuano nel tempo ed approfondiscono in intensità la lesione o la messa in pericolo dell'interesse tutelato dalla norma penale: il pericolo deve intendersi infatti come probabilità di danno futuro in conseguenza dell'effettiva disponibilità di fatto a giuridica della “res”.

Facendo coerente applicazione di tale principio, quindi, in materia di immissioni è frequente l'adozione di provvedimenti di sequestro preventivo in presenza dell'accertamento del reato di cui all'art.674 c.p. al fine di evitare non solo il protrarsi delle conseguenze tipiche del predetto reato (ovvero, il diffondersi delle immissioni

---

<sup>70</sup> CASS.PEN., SS.UU., sent. n.23 del 20.11.1996 – 29.01.1997, Bassi ed altri, RV 206655.

<sup>71</sup> CASS.PEN., sez. 3, sent. n.2114 del 20.05 – 18.06.1997, Ragazzini R., RV 208215, che identifica il “*periculum in mora*” nella concreta, imminente ed elevata probabilità, desunta da tutte le circostanze del fatto, che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati.

<sup>72</sup> CASS.PEN., Sez.3, sent. n.11146 dell'8.02 – 18.03.2002, Gullotta A., RV 221436; conformi, tutte in materia ambientale, con specifico riferimento a lavori abusivi edilizi già ultimati: CASS.PEN., SS.UU., sent. n.1551 del 10.04 – 29.05.2000, Cice S., RV 216981; CASS.PEN., SS.UU., sent. n.735 del 15.02 – 14.04.2000, Scritturale D., RV 216341.

moleste) ma anche di evitare che il permanere della situazione di fatto possa “agevolare” la commissione di altri reati (ad esempio, il reato di lesioni personali colpose ex art.590 c.p., configurabile nel caso in cui le esalazioni moleste siano tali non soltanto da determinare oggettivamente un senso di fastidio, ma soprattutto siano eziologicamente riconducibili a sintomatologie tipiche di tali immissioni, quali affezioni respiratorie, disturbi dell’apparato digerente, etc.).

La misura cautelare del sequestro preventivo, quindi, consente di intervenire con celerità in seno alla situazione pregiudizievole costituita dalle immissioni intollerabili.

In questo senso, la giurisprudenza di merito e quella di legittimità opera un ampio ricorso allo strumento cautelare in esame per interrompere l’iter criminis, anche se non mancano pronunce in senso opposto, in materia di immissioni atmosferiche, che sono espressione di quella tendenza all’impiego moderato dello strumento dell’art.321 c.p.p.<sup>73</sup>.

Nella (invero assai scarna) giurisprudenza di legittimità in materia di immissioni atmosferiche, si segnala la pronuncia della Suprema Corte che ha ritenuto legittimo **il sequestro preventivo di una stalla dalla quale promanavano continuativamente esalazioni maleodoranti** (In motivazione, la S.C. ha osservato che il fatto integra il reato di cui all’art. 674 cod. pen. e che la libera disponibilità del locale avrebbe potuto aggravare o protrarre le emissioni maleodoranti, che nella specie promanavano dagli escrementi di sessanta ovini, con grave pregiudizio per la igiene di una contigua abitazione, secondo quanto già rilevato da numerosi sopralluoghi di pubblici ufficiali e contenuto in apposita ordinanza amministrativa)<sup>74</sup>.

In una ulteriore pronuncia, ancora, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo **il sequestro preventivo di un insediamento produttivo, qualora sia esercitato in violazione di norme di legge penalmente sanzionate ed appaia necessario evitare la prosecuzione dell’attività criminosa e l’ulteriore compromissione di valori primari quali la salute e l’ambiente** (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso avverso ordinanza del Tribunale che rigettava istanza di dissequestro di

---

<sup>73</sup> Trib. Venezia, 11 dicembre 2001, Zanon, in *Giurisprudenza di merito*, 2002, 1017; in materia di immissioni sonore e ritenuta configurabilità dell’art.659 c.p., si ricorda **la fattispecie relativa a sequestro preventivo delle campane di una chiesa**, ritenuto legittimo dalla S.C. sul rilievo che detto provvedimento cautelare si basava sul semplice “fumus” del reato, supportato da indizi che non necessariamente devono essere gravi: CASS.PEN., sez.1, sent. n.2316 del 23.04 – 19.05.1998, Garozzo, RV 210549.

<sup>74</sup> CASS.PEN., sez.1, sent. 3669 del 30.09 – 10.11.1992, Amoretti, RV 192175; edita in *La Giustizia Penale*, anno 1993, fasc. 08, parte 02, pag.0491; sulla configurabilità del reato di cui all’art.674 c.p. in consimili ipotesi, cfr. CASS.PEN., sez.6, sent. n.2681 del 18.01 – 28.03.1974, Ceresa, RV 126623; CASS.PEN., sez. 3, sent. n.10663 del 24.09 – 27.11.1984, Miglianti; CASS.PEN., sez. 1, sent. n.678 del 29.11.1995 – 22.01.1996, PM in proc.Viale, RV 203793; CASS.PEN., sez.1, sent. n.1293 del 20.10.1993 – 4.02.1994, Sperotto ed altro, RV 196370.

insediamento produttivo destinato ad estrazione di pietra calcarea da una cava ed alla produzione di calcestruzzo in impianto di betonaggio) <sup>75</sup>.

Ulteriori applicazioni del sequestro preventivo quale espressione tipica della tutela cautelare in materia ambientale si hanno, ancora, in materia di ***inquinamento acustico***.

Com'è noto, le contravvenzioni contemplate dall'art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) hanno natura di reato eventualmente permanente, cosicché viene generalmente ritenuta ammissibile l'applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo al fine di interrompere la permanenza in atto o di evitare che la disponibilità dello strumento utilizzato possa agevolare successive violazioni della disposizione penale.

La Suprema Corte, nell'ammettere l'applicabilità della misura, ha però correttamente precisato entro quali limiti la stessa debba estendere la propria efficacia.

A tale proposito ***si è escluso in due occasioni che possa operarsi il sequestro di un immobile quando questo sia estraneo al reato, costituendo semplicemente il luogo dove il reato stesso è stato commesso***.

In un caso si trattava di un circolo all'interno del quale era stato installato un impianto di diffusione sonora che generava rumori molesti <sup>76</sup> mentre, nell'altro, veniva riconosciuta l'illegittimità della misura applicata ad un pubblico esercizio per i rumori derivanti dall'attività che veniva svolta al suo interno, rumori tuttavia causati dagli avventori all'esterno del locale <sup>77</sup>.

In base ai principi fissati dalla Corte di Cassazione, quindi, ***la misura viene dunque applicata esclusivamente sugli strumenti utilizzati per la produzione del rumore***.

Tale soluzione consente inoltre, in alcuni casi, di salvaguardare contestualmente le esigenze di tutela della pubblica quiete e quelle economiche del contravventore subordinando la restituzione del bene sequestrato all'adempimento di specifiche prescrizioni.

Tale soluzione, consentita ***dall'art. 85 disp.att. c.p.p.*** <sup>78</sup>, può essere attuata con modalità diverse adattabili a specifiche esigenze che spaziano dagli interventi più

---

<sup>75</sup> CASS.PEN., sez.3, sent. n.1465 del 10.05 – 24.09.1994, Favata, RV 199331.

<sup>76</sup> Cass., sez. I, 11 dicembre 1992, Pozzi.

<sup>77</sup> Cass., sez. I, 15 gennaio 1994, P.M. in proc. Desideri.

<sup>78</sup> Art.85 disp.att. c.p.p. (restituzione con imposizione di prescrizioni): “Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l'autorità giudiziaria, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo una idonea cauzione a garanzia della esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito; scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, l'autorità giudiziaria provvede a norma dell'art.260 comma 3 del codice qualora ne ricorrano le condizioni”. Tale ultima disposizione, in particolare, prevede che “se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione”.

radicali quali, ad esempio, la sostituzione degli impianti rumorosi o l'esecuzione di lavori di insonorizzazione, agli accorgimenti meno gravosi ma comunque efficaci quali, ad esempio, l'apposizione di sigilli o la predisposizione di particolari soluzioni tecniche idonee ad impedire l'aumento di volume di un'apparecchiatura di diffusione sonora oltre un certo limite ovvero la prescrizione di particolari modalità di esercizio dell'attività (spostamento di macchinari in altre parti dello stabilimento, chiusura di determinate aperture che determinano la diffusione del rumore in particolari direzioni, etc.).

## **LA CONSULENZA TECNICA E LA PERIZIA IN MATERIA AMBIENTALE**

Nell'ambito dei procedimenti penali in materia ambientale e delle immissioni in particolare, un ruolo centrale è assunto dalla consulenza tecnica di parte e dalla perizia disposta, a seconda dei casi e della fase processuale, in sede di indagini preliminari o di udienza dibattimentale. In questi processi, infatti, considerato il grado di tecnicismo e di complessità che li connota (soprattutto quando è necessario accertare quantità, qualità, caratteristiche della fonte o sostanza inquinante, persistenza dell'inquinante nel ricettore, effetti sull'ambiente, etc.) l'autorità giudiziaria tende a demandare alle cognizioni tecniche del consulente/perito l'approfondimento della questione, delegandogli l'accertamento dello stato dei luoghi e l'individuazione degli elementi rilevanti ai fini della prova del fatto, tra i quali, ad es., il parametro codicistico del superamento della soglia della normale tollerabilità.

I reati in materia ambientale, in generale, e le immissioni, in particolare, a seconda della loro natura, possono richiedere una profonda conoscenza di materie tecniche (fisica, chimica, biologia, etc.) e l'uso di tecniche particolari.

Da qui l'importanza della consulenza tecnica e della perizia.

### **LA CONSULENZA TECNICA**

La prima, consulenza tecnica di parte, rientra anzitutto nella disponibilità del pubblico ministero ed, è disciplinata dall'art.359 c.p.p

L'indagine del pubblico ministero, infatti, è attività conoscitiva che si innesta in una serie procedimentale ben definita, serie nella quale si innestano singoli fatti ed accadimenti storici che sovente necessitano di una verifica e di un'interpretazione condotta tramite operazioni tecniche finalizzate ad avvalorare ovvero a fornire una spiegazione scientifica di tali fatti ed accadimenti.

Superata, quindi, l'idea secondo cui "iudex est peritus peritorum", è lo stesso codice di rito ad attribuire al pubblico ministero la facoltà di nominare e di avvalersi di consulenti "quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici ed ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze" <sup>79</sup>.

La genericità della formula normativa utilizzata dal legislatore (ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze) ha posto il problema di determinare gli esatti limiti dei contributi dei consulenti tecnici nel processo,

---

<sup>79</sup> Sulla natura e funzione della consulenza tecnica, v.: CORSO, *Periti e Perizia (dir.proc.pen.)*, *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Milano, 1983, 90; KOSTORIS R.E., *I consulenti tecnici nel processo penale*, Milano, 1993.



giungendosi in giurisprudenza ad affermare che ***non ogni attività processuale necessita il ricorso a fonti conoscitive tecniche*** ma solo quelle che comportano lo studio e l'elaborazione critica dei dati oggettivi acquisiti, studio ed elaborazione necessariamente soggettivi e condotti sulla base di nozioni tecnico – scientifiche<sup>80</sup>.

Si richiama, al fine di inquadrare con correttezza la nozione di “accertamento tecnico” legittimante la nomina di un consulente da parte una significativa sentenza della Suprema Corte che – nel dichiarare manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art.359 c.p.p in relazione all'art.111 cost. nella parte in cui non prevede l'avviso all'indagato in relazione alla nomina di un consulente tecnico del PM, ha chiarito come *“l'istituto processuale in oggetto non costituisce momento di formazione della prova, non e' una perizia, e non appartiene - essendo gli accertamenti medesimi sempre ripetibili - alla verifica in contraddittorio degli elementi del processo”*<sup>81</sup>.

Premesso quanto sopra, il ricorso allo strumento della consulenza tecnica in materia ambientale si rende necessario, ad esempio, nell'ambito dei processi in materia di ***immissioni rumorose***.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, ritenuto *“utilizzabile ai fini del giudizio la consulenza fatta eseguire, ai sensi dell'art. 359 cod. proc. pen., dal pubblico ministero, senza preventivo avviso alle parti, sulla rumorosità di una discoteca (Fattispecie relativa al reato di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, in ordine alla quale la Suprema Corte, ha precisato che la procedura piu' garantista di cui all'art.360 cod proc. pen. deve essere applicata soltanto nell'ipotesi che gli accertamenti previsti nell'articolo precedente riguardino cose, luoghi o persone il cui stato e' soggetto a modificazione, mentre lo stato dei luoghi in questione non era suscettibile di modificazioni in tempi brevi)”*<sup>82</sup>.

Sovente, infatti, per accertare l'intensità molesta di una sorgente sonora, si rende necessario il ricorso ad apparecchiature tecniche particolari (fonometri) attraverso cui si procede alla rilevazione dei dati, successivamente rielaborati dal consulente tecnico ed illustrati quanto alle loro risultanze.

Seguendo le indicazioni della migliore dottrina<sup>83</sup>, è possibile anche suggerire un **quesito standard** da affidare al consulente tecnico in materia di inquinamento acustico:

---

<sup>80</sup> CASS.PEN., sez.1, sent.26.05.1993, Hamidovic; CASS.PEN., sez.2, sent. 14.05.1992, Marotta; CASS.PEN., sez.1, sent. n.301 del 9.02 – 14.03.1990, Duraccio.

<sup>81</sup> CASS.PEN., sez.5, sent. n.3178 del 1.06 – 8.08.2000, Brunello, RV 216940.

<sup>82</sup> CASS.PEN., sez.1, sent. n.1461 del 16.01 – 7.02.1996, Conti ed altri, RV 203678.

<sup>83</sup> MACCARRONE M., *Le immissioni, Tutela reale e tutela della persona, Danno esistenziale*, Giuffrè, Milano, 2002.

“dica il consulente, esaminati gli atti e le prove assunte, esaminati i luoghi ed esperite tutte le indagini ritenute necessarie:

- a) quali siano le caratteristiche tecniche della sorgente sonora o dell'attività indicata come causa di immissioni, e quali le emissioni rumorose della medesima, indicandone altresì i periodo temporali di esercizio;
- b) quale la diffusione del rumore, avuto riferimento al luogo di collocazione della sorgente stessa e il fondo immesso;
- c) quale sia il rumore di fondo, rilevato in assenza dell'intervento della sorgente od attività anzidette, inteso quale complesso di suoni di varia origine, continui e caratteristici del luogo, espresso dal valore statistico cumulativo L a f, 95 (livello statistico cumulativo 95%, ponderato A, costante di tempo di Fast);
- d) quale sia il valore istantaneo determinato dall'intervento della sorgente od attività considerate, valutando se superi il limite della normale tollerabilità;
- e) se i dati probatori acquisiti siano o meno tecnicamente compatibili con lo stato dei luoghi e le rilevazioni effettuate dal consulente tecnico;
- f) rappresenti quanto oggetto di indagine con idonea planimetria, tracciati, grafici ed eventuale documentazione fotografica;
- g) verifichi il consulente tecnico se siano rispettati i valori limite delle sorgenti sonore previsti dal D.P.C.M. 1.03.1991.

Senza alcun dubbio, però, il più frequente ricorso alla consulenza tecnica in materia ambientale lo sia ha nella materia ***dell'inquinamento idrico***.

La disciplina è complessa, anche perché comporta la necessità di contemperare le esigenze di accertamento con quelle di tutela dei diritti di difesa dell'indagato, necessità al cui soddisfacimento tende la disciplina codicistica dettata dall'art.223 disp.att. c.p.p

Un breve sintesi sul punto è utile per focalizzare lo stato attuale della giurisprudenza ed il regime di utilizzabilità.

***L'art.223 disp.att. c.p.p***, disciplinando il procedimento relativo all'analisi di campioni e le garanzie per l'interessato, distingue due ipotesi:

- 1) analisi per cui non è prevista la revisione;
- 2) analisi per cui è prevista la revisione.

Nella prima ipotesi, la regola (comma 1) è che l'organo procedente debba avvisare l'interessato del giorno, ora e luogo dove verranno effettuate le analisi; quest'ultimo,

anche a mezzo di delegato, può presenziare alle analisi dei campioni, anche avvalendosi dell'assistenza di un consulente tecnico di parte, soggetti dotati dei poteri spettanti ai consulenti tecnici a norma dell'art.230 c.p.p; nella seconda ipotesi, invece (comma 2), l'organo che cura la revisione deve avvisare "almeno tre giorni prima" l'interessato (ed il difensore di quest'ultimo eventualmente nominato) del predetto giorno, ora e data, con diritto per entrambi di assistere personalmente e con facoltà di nominare un consulente tecnico di parte, soggetti dotati dei poteri spettanti al consulente tecnico ex art.230 c.p.p

L'osservanza delle predette disposizioni, si noti, consente l'acquisizione dei verbali di analisi irripetibili e dei verbali di revisione nel fascicolo del dibattimento.

I problemi maggiormente significativi che si pongono in relazione all'art.223 disp.att. c.p.p riguardano:

- a) il regime dell'utilizzabilità dei verbali relativi alle analisi per le quali non è prevista la revisione;
- b) il regime delle analisi per cui è prevista la revisione;
- c) il regime di utilizzabilità dei verbali.

Quanto al **problema sub a)**, sia la dottrina<sup>84</sup> che la giurisprudenza<sup>85</sup> sono concordi nel ritenere che *"l'avviso all'interessato della data e dell'ora in cui avranno inizio le operazioni di analisi delle acque da parte del Laboratorio di igiene e profilassi non impone l'assegnazione di un termine non inferiore a ventiquattro ore, come disposto dall'art. 304 ter cod. proc. pen. previgente. Cio' perche' si tratta di attivita' soltanto assimilabile nella sostanza alla perizia (che non implica integrale richiamo alla disciplina prevista per tale atto istruttorio in via generale), ed avente natura di accertamento di carattere amministrativo. Non sussiste pertanto alcun obbligo di indicare le ragioni per le quali eventualmente sia stato assegnato un termine inferiore a quello di cui all'art. 304 ter, essendo solo sufficiente che esso conferisca all'interessato la possibilita' di ottenere l'assistenza eventuale di un consulente tecnico"*<sup>86</sup>.

La non assimilabilità alla perizia delle operazioni in questione, peraltro, è stata a più riprese ribadita dalla Suprema Corte, sul rilievo che *"si tratta di attivita' assimilabile alla perizia soltanto nella sostanza, ma avente natura di accertamento di carattere amministrativo sicche' non v'e' neppure l'obbligo d'indicare le ragioni per le*

---

<sup>84</sup> KOSTORIS R.E., *sub art.223 disp.att. c.p.p: una prerogativa di quali organi*, Cassazione Penale, 2000,204; UBERTIS, *L'utilizzazione dibattimentale di prelievi ed analisi di campioni*, Cassazione Penale, 1992, 428.

<sup>85</sup> Anche della Corte Costituzionale: cfr. sent. n. 248 del 28 luglio 1983; sent. n.330 del 13 luglio 1990.

<sup>86</sup> CASS.PEN., SS.UU., sent. n.8752 del 18/06 – 3/09/1991, Tallia, RV 187929; *conforme*: CASS.PEN., sez. 3, sent. n.15170 del 29/01 – 1/04/2003, Piropan M., RV 224456.

quali le operazioni di analisi vengono fissate in termine piu' breve, essendo sufficiente che questo conferisca all'interessato la possibilita' di ottenere l'assistenza d un consulente tecnico”<sup>87</sup>.

In merito alle conseguenze sanzionatorie, si osserva, in caso di omesso avviso all'imputato del procedimento di analisi di campioni per i quali non sia prevista o non sia possibile la revisione, la tesi prevalente in giurisprudenza è che si tratta di **nullità a regime intermedio**. Pur trattandosi, invero, di una nullità di ordine generale ricadente nella previsione di cui alla lettera c) dell'art.178 cod.proc.pen., attinente all'intervento dell'imputato (o del suo difensore), **la stessa, tuttavia, non rientra tra quelle assolute, insanabili e rilevabili anche di ufficio in ogni stato e grado, di cui al successivo articolo 179**, considerato che la mancanza dell'avviso dell'inizio del procedimento di analisi dell'indagato e' cosa diversa dalla omessa violazione del principio del contraddittorio (*Fattispecie relativa a scarico idrico contenente percentuali elevate di concentrazione di azoto nitroso, con riferimento cioè ad emissioni inquinanti ex art.15 D.P.R. n.203/1988*)<sup>88</sup>.

Pacifico, poi, in giurisprudenza è il **principio della non surrogabilità mediante prova testimoniale del consulente tecnico per le analisi di campioni inutilizzabili a seguito di violazione delle garanzie di difesa previste dall'art.223 disp.att.c.p.p.**: “Alla inutilizzabilità delle analisi di campioni espletate senza l'osservanza delle garanzie di difesa prescritte dall'art. 223 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, non puo' porsi riparo raccogliendo la testimonianza del consulente tecnico incaricato di eseguirle perche' tale testimonianza risulterebbe in contrasto con le prescrizioni dell'art. 194 cod. proc. pen. Secondo cui "il testimone e' esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova ... e comunque non puo' esprimere apprezzamenti personali." Cio' significa che l'analista potrebbe, al piu', confermare di avere effettuato la prima indagine, riferendone le conclusioni (peraltro gia' note) ma non illustrare la validità delle metodiche seguite, trattandosi di apprezzamenti tecnici esulanti dai limiti della prova testimoniale”<sup>89</sup>.

Quanto, poi, al **punto b)**, ovvero il regime delle analisi per cui è prevista la revisione, la Corte Costituzionale ha anzitutto affermato che non sussiste violazione del diritto di difesa per mancata previsione del preavviso delle operazioni di prelievo e campionamento perché svolte in una fase amministrativa e da un organo

---

<sup>87</sup> CASS.PEN., sez.3, sent. n.6594 del 6/04 – 3/06/1994, Cherubini, RV 198067; CASS.PEN. sez.5, sent. n.9132 del 1/08 – 11/09/1991, Rossello, RV 191110; CASS.PEN., sez.5, sent. n.9128 del 23/07 – 11/09/1991, Lughnerini, RV 191186.

<sup>88</sup> CASS.PEN., sez. 3, sent. n.5207 del 15/03 – 4/05/2000, Murri, RV 216069.

<sup>89</sup> CASS.PEN., sez. 6, sent. n.189 dell'8/10 – 13/01/1994, Meini, RV 197228.

amministrativo, non contemplandosi l'obbligo del preavviso circa il momento in cui dovranno essere eseguite le operazioni di prelievo, onde evitare sia che possano essere apportate modifiche, sia che possano essere fatte sparire la tracce di irregolarità<sup>90</sup>.

In secondo luogo, poi, in merito alle modalità ed ai soggetti ai quali tale preavviso deve essere fornito, la Corte di Cassazione ha sancito il principio per il quale *“l'avviso del giorno, ora e luogo di effettuazione delle analisi dei campioni puo' essere dato anche **oralmente**, ne' sono necessari altrettanti avvisi personali quanti sono i possibili soggetti titolari o rappresentanti dell'azienda, essendo sufficiente che l'avviso sia dato ad uno di essi”*<sup>91</sup>, fissando, da un lato, il principio della unicità del preavviso, nel senso che *“in caso di procedura di revisione di analisi la comunicazione all'interessato ed al difensore deve **riguardare l'inizio della procedura di revisione e non deve essere reiterata per ogni singolo atto della stessa che sia comunque noto alla parte ed al consulente tecnico di essa”***<sup>92</sup> e, dall'altro, stabilendo che *“l'avviso delle analisi va dato a **persona qualificata presente sul posto**, senza che debba procedersi ad un accertamento dello specifico ruolo ricoperto da questi nell'insediamento produttivo nel suo complesso. In particolare e' sufficiente che l'avviso venga consegnato a dipendenti o dell'impianto produttivo o dell'impianto di depurazione ad esso annesso”*<sup>93</sup>.

Quanto, infine, al problema della utilizzabilità dei verbali (**punto c**), la Suprema Corte, dopo aver respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.223 disp.att. c.p.p che era stata sollevata con riferimento all'art.76 cost. per eccesso dai limiti della delega di cui all'art.2 n.57 della legge-delega 16 febbraio 1987 n. 81, nella parte in cui l'art.223 prevede l'inserimento al fascicolo per il dibattimento dei verbali di analisi irripetibili dell'autorità amministrativa, questione respinta perché *“l'intento del legislatore delegante e' stato infatti quello di "salvare" e rendere processualmente utilizzabile le attivita' – e quindi le sue verbalizzazioni - compiute dall'autorita', quando siano irripetibili. L'espressione "atti della polizia giudiziaria" va quindi interpretata non con metodo letterale, ma teleologico e sistematico”*<sup>94</sup>, ha poi ben precisato che *“se l'assenza del verbale delle operazioni di analisi di campioni e' causa di inutilizzabilita' dei relativi risultati in quanto*

<sup>90</sup> CORTE COST., sent. n.330/1990; CORTE COST., sent. n.434/1990.

<sup>91</sup> CASS.PEN., sez. 3, sent. n.3568 del 26/02 – 21/03/1998, Gandolfini ed altri, RV 210468; *conforme*, CASS.PEN., sez. 3, sent. n.10209 del 25/09 – 13/11/1997, Serva, RV 209412.

<sup>92</sup> CASS.PEN., sez. 3, sent. n.29 del 21/10/99 – 5/01/2000, Rubiolo I., RV 215299.

<sup>93</sup> CASS.PEN., sez. 3, sent. n.3271 dell'11/01 – 12/03/1999, Tomasetta L., RV 213012.

<sup>94</sup> CASS.PEN., sez. 3, sent. n.6028 del 13/05 – 14/06/1993, Borgoglio ed altro, RV 194568.

*rende impossibile per il giudice il controllo sull'attività compiuta dall'organo amministrativo, a tale conseguenza non può portare la omissione di formalità o l'irregolare compimento di parte dell'attività propedeutica all'indagine sui campioni, che non siano tali da incidere in materia pregiudizievole sull'esito dell'accertamento tecnico e che in ogni caso possano facilmente essere ricostruite nel corso dell'istruttoria dibattimentale. (Nella specie la Corte ha escluso la rilevanza dell'omessa verbalizzazione delle operazioni di apertura dei campioni, dell'omessa indicazione della metodologia di indagine adottata e dalla mancata indicazione dei motivi del ricorso al campionamento istantaneo anziché al campionamento medio) ”<sup>95</sup>.*

Anzi, è proprio con riferimento alla questione dell'osservanza delle modalità di campionamento in materia di inquinamento idrico che la Corte di Cassazione sotto la vigenza della legge Merli aveva più volte ribadito che *“l'attività relativa al prelievo dei campioni ha natura amministrativa - Ne consegue che, prevedendo la legge - in via generale ed alternativa -, sia il campionamento istantaneo che quello medio, la scelta del metodo più appropriato al caso specifico e' rimessa alla discrezionalità tecnica della Pubblica Amministrazione - Ai fini penali, peraltro, non e' rilevante l'atto amministrativo del verbale di prelievo, bensì il risultato delle analisi, qualora esso non sia conforme anche ad uno soltanto dei limiti indicati dalla legge nelle apposite tabelle”*<sup>96</sup>; con l'entrata in vigore del nuovo D.Lgs. n.152/99, però, ha precisato che *“il prelievo istantaneo eseguito in base alla legge 319 del 1976 e' da ritenersi valido per i procedimenti attivati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.152 del 1999, in quanto all'epoca dei fatti era consentito sia il campionamento medio che quello istantaneo, e gli scarichi giuridicamente esistenti, perché autorizzati, sono tenuti ad adeguarsi alla nuova disciplina entro tre anni dalla entrata in vigore della legge 152, con la conseguenza che restano in vigore le norme regolamentari e tecniche preesistenti”*<sup>97</sup>.

Anche in materia ambientale, dunque, vige il principio per il quale l'utilizzazione processuale delle risultanze della consulenza è subordinata al preventivo rispetto delle regole codicistiche dettate dall'art.359 c.p.p. Se ciò si verifica, allora, *“la corte può legittimamente desumere elementi di prova dall'esame dei consulenti tecnici dei quali le parti abbiano chiesto l'ammissione, la cui posizione e' in tutto*

---

<sup>95</sup> CASS.PEN., sez. 3, sent. n.4423 del 31/01 – 16/04/1994, Negrini, RV 197329.

<sup>96</sup> CASS.PEN., sez. 3, sent. n.2033 del 19/01 – 23/02/1996, Bellani, RV 203834 ;

<sup>97</sup> CASS.PEN., sez. 3, sent. n.14245 dell'8/11 – 16/12/1999, Putignano R., RV 214985.

*assimilata a quella dei testi, senza necessita' di dover disporre ulteriore perizia anche quando il consulente, nominato in istruttoria, abbia effettuato i suoi accertamenti non in presenza del difensore”<sup>98</sup>.*

In ogni caso, però, è pacifico che *“la nullita' di un accertamento tecnico non rileva quando il giudice pervenga all'affermazione di responsabilita' con argomenti che non si collegano al giudizio del consulente”<sup>99</sup>.*

---

<sup>98</sup> CASS.PEN., sez. 6, sent. n.2793 del 1/2/1995 - 16/03/1995, PG in proc.Albero, RV 200996.

<sup>99</sup> CASS.PEN., sez. 4, sent. n.2919 del 26/02 – 28/03/1997, Di Samo, RV 207330.

## LA PERIZIA

Della perizia, quale mezzo di prova, il nostro codice di procedura penale detta una articolata disciplina nel Libro III (prove), titolo II (mezzi di prova), capo VI (perizia). Già la collocazione sistematica consente di operare una prima differenziazione tra la consulenza tecnica, quale mezzo di “interpretazione” di fatti aventi rilevanza probatoria, e la perizia quale mezzo di prova diretta che il giudice può disporre **“quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche”**.

Secondo autorevole dottrina<sup>100</sup> la tipologia della perizia si compone di tre modelli:

- 1) *rilevazione di fatti con l'utilizzo di tecniche operative specialistiche (analisi istologiche, esami radiografici);*
- 2) *esposizione di massime di esperienza, con eventuale elaborazione di teoremi su premesse ipotetiche, anziché empiricamente verificate;*
- 3) *combinazione della rilevazione dei dati alle massime di esperienza, al fine di formulare conclusioni induttive.*

Premesso quanto sopra, primo punto su cui occorre soffermare la nostra attenzione è quello relativo alla descrizione del tipo di cognizioni che occorre acquisire attraverso questo particolare mezzo di prova.

Il codice di procedura penale, infatti, individua tre tipi di competenze, ovvero tecniche, scientifiche o artistiche. La valutazione dei presupposti di ammissibilità della perizia, pur in presenza delle condizioni per il ricorso a tale mezzo di prova, è però rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, non potendo ritenersi sussistente a carico dello stesso un obbligo assoluto ed incondizionato di avvalersi dell'ausilio di soggetti dotati delle predette competenze, tale decisione essendo infatti subordinata alla discrezionalità giudiziale in ordine alla necessità o meno dell'accertamento peritale. Si osserva, infatti, che **è rimessa al giudice di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa, la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche**. Ciò si spiega non soltanto perché nel nostro sistema processuale non vige il principio dell'obbligatorietà della perizia, ma, soprattutto, per la possibilità riconosciuta alla parte di introdurre nel processo il proprio punto di vista, la propria interpretazione dei fatti, sorretto da adeguate valutazioni tecnico scientifiche, attraverso il **c.d. consulente extraperitale**, figura processuale disciplinata dall'art.233 c.p.p. le cui facoltà sono state enormemente ampliate dalla novella legislativa introdotta dall'art. 5 della legge 7/12/2000 n.397.

---

<sup>100</sup> CORDERO, *Procedura Penale*, Milano, Giuffrè.



Corollario di questa facoltatività del mezzo di prova peritale è, quindi, *che la valutazione giudiziale, purchè adeguatamente motivata, sulla non necessità di procedere ad accertamento tecnico peritale è sottratta al sindacato della Corte di Cassazione in sede di giudizio di legittimità*<sup>101</sup>.

Di questo principio si hanno esempi concreti nella giurisprudenza di legittimità anche per quanto concerne la materia ambientale.

Ad esempio, la Suprema Corte ha ritenuto che non è accoglibile un'impugnazione proposta a norma dell'art.606 co.1 lett. d) c.p.p. (mancata assunzione di prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta ex art.495 co.2 c.p.p.) fondata sul mancato espletamento di una perizia dibattimentale richiesta, poiché *"l' "error in procedendo" in cui si sostanzia il vizio in questione rileva solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni in motivazione addotte a sostegno della sentenza, risulti decisiva, cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa decisione. La valutazione in ordine alla decisività della prova deve essere quindi compiuta accertando se i fatti dalla parte indicati o, nel caso, le eventuali risultanze di perizia, siano tali da poter inficiare le argomentazioni poste a base del convincimento del giudice. (La Suprema Corte ha enunciato il principio in massima in un caso in cui, vertendosi in materia di esalazioni maleodoranti, ha affermato che la perizia non rivestiva carattere di decisività, non sussistendo parametri oggettivi cui rapportare le esalazioni stesse; nella fattispecie, inoltre, risultava che erano stati comunque esposti al giudice di merito i pareri del consulente di parte, nel rispetto dell'art. 233 nuovo cod. proc. pen. che ciò consente allorquando non sia stata disposta perizia)*<sup>102</sup>.

Ancora, con riferimento alla materia *dell'inquinamento acustico*, è stata esclusa la necessità di dover procedere a perizia fonometrica per accertare l'intensità del suono e, quindi, il superamento dei limiti della normale tollerabilità: *"Ricorrono gli estremi della contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) ogni qualvolta si verifichi un concreto pericolo di disturbo, che superi i limiti di normale tollerabilità, la cui valutazione deve essere effettuata con criteri oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono nell'ambiente ove suoni e rumori vengono percepiti. Ne consegue che non vi è necessità di ricorrere ad una perizia fonometrica per accertare l'intensità del*

---

<sup>101</sup> CASS.PEN., sez.5, sent. 6/04/1999, Mandalà, RV 214873 ; CASS.PEN., sez. 3, sent. 28/10/1998, Patrizi, RV 212187 ; CASS.PEN., sez. 5, sent. 30/04/1997, Ritossa, RV 208090).

<sup>102</sup> CASS.PEN., sez. 1, sent. n.1293 del 20/10/1993 – 4.02/1994, Sperotto ed altro, RV 1196369; CASS.PEN., sez. 1, sent. n.11302 del 14/10 – 9/12/1993, Contino ed altro, RV 195605.

*suono, allorché il giudice, basandosi su altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il convincimento - esplicitato con motivazione indenne da vizi logici - che per le sue modalità di uso la fonte sonora emetta suoni fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità. (Nella fattispecie è stato rigettato il ricorso di un parroco, condannato per aver fatto funzionare il suono delle campane della chiesa, azionato da orologio elettrico, di giorno e di notte ogni quarto d'ora, con rumori eccedenti i limiti di tolleranza acustica e conseguente disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone”)*<sup>103</sup>.

Ampio ricorso a questo mezzo di prova si hanno nella materia **dell'inquinamento idrico** e **dell'inquinamento ambientale da rifiuti**. Ciò si spiega per il maggiore tecnicismo delle ipotesi di reato contemplate dalla normativa dettata dal D.Lgs. n.152/99 sulle acque e dal D.Lgs. n.22/1997 sui rifiuti.

Basti pensare, ad esempio, alla problematiche in materia di scarichi di acque che riguardano il superamento dei limiti tabellari (art.59 co.4 e 5 D.Lgs. n.152/99) ovvero a quelle poste dall'accertamento del reato cui all'art.51 co.5 D.Lgs. n.22/1997 (divieto di miscelazione di rifiuti) o di cui all'art.51 bis D.Lgs. n.22/1997 (in materia di bonifica dei siti inquinati), salve ovviamente le presunzioni di legge che esimono il giudice dal dover disporre accertamenti peritali specifici in ordine alla natura della sostanza inquinante: *“I rifiuti provenienti dall'industria delle vernici (nella specie resine polimerizzate e semipolimerizzate) si presumono tossici e nocivi in considerazione della loro provenienza ai sensi dell'articolo 1.2., elenco 1.3, della Deliberazione 27 luglio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984) del Comitato interministeriale, salvo che il soggetto obbligato dimostri il contrario, sicché non è obbligatorio l'accertamento di ufficio con perizia”*<sup>104</sup>. Sempre nello stesso senso, ancora: *“Ai fini della qualificazione di un rifiuto quale tossico e nocivo non è sempre necessaria una analisi disposta dal giudice, potendosi ricavare da altri elementi del processo il relativo convincimento (nel caso di specie, il Nucleo Ecologico dei Carabinieri aveva certificato la presenza di sostanze quali cromo, arsenico, piombo, tipiche in rifiuti di concerie come dalla tabella allegata al D.P.R. n. 915 del 1982 e lo stesso imputato aveva ammesso l'esistenza dei rifiuti nocivi ridimensionandone solo l'aspetto quantitativo, ma non aveva fornito una adeguata*

---

<sup>103</sup> CASS.PEN., sez. 1, sent. N.3261 del 23702 – 18/03/1994, Floris, RV 199107 ; edita in Rivista penale, Anno 1995, fasc.9, pag.1050.

<sup>104</sup> CASS.PEN., sez. 3, Sent. n. 2333 del 21/01 - 3/03/1992, Valsecchi, RV 189449; edita in *Rivista giuridica dell'ambiente*, anno 1993, fasc.1, pag.89 con nota di MEDUGNO M. “Il trasporto di rifiuti tossici e nocivi”; ancora, *Il Consiglio di Stato*, anno 1992, fasc.9, parte 2, pag.1335; edita in *Il foro Italiano*, anno 1993, fasc.11, parte 2, pag.648; edita in *Il consulente dell'impresa commerciale industriale*, anno 1992, fasc.8, pag.1138.

*prova contraria ai sensi della Delibera 24 luglio 1984 del Comitato Interministeriale)*”<sup>105</sup>.

Anzi, **in materia di tutela delle acque dall'inquinamento**, si è sostenuto in giurisprudenza – per escludere la sussistenza del reato di violazione dei limiti tabellari quanto al parametro solfati (tab.3, all.5) -, che “...i solfati non sono inclusi tra le sostanze indicate nella tabella 5, solo in relazione alle quali si configura il reato de quo. Nè soccorre in proposito il punto 18 della tabella 5, che con una norma di chiusura si riferisce a sostanze di cui è provato il potere cancerogeno; infatti la disposizione in questione non richiede soltanto la possibilità oppure la probabilità che una determinata sostanza possa avere un potere cancerogeno, ma esige che questo sia provato. **Detta prova non può essere fondata su cognizioni personali del giudice o su una perizia dallo stesso disposta, ma su dati certi, conoscibili usando la diligenza dell'uomo medio, e poiché i solfati, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, non sono riconosciuti avere un potere cancerogeno, deve ritenersi che il fatto integri l'illecito amministrativo di cui al comma primo dell'art. 54**”<sup>106</sup>.

Quanto, poi, alla necessità di espletamento dell'indagine peritale in materia di inquinamento ambientale in presenza di elementi di prova ulteriori, può dirsi ormai consolidato quell'orientamento giurisprudenziale che **esclude l'obbligo del giudice di procedervi in presenza di elementi di prova ulteriori**.

La giurisprudenza di legittimità, sul punto, è infatti costante e risalente anche in materia di inquinamento atmosferico: “**In mancanza di perizia sull'inquinamento atmosferico il convincimento del giudice può fondarsi su altri elementi probatori**”<sup>107</sup>. Ciò si spiega in base al principio secondo cui il giudice, secondo le regole generali, può fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, ad esempio (v. sopra, prima parte) sulle **dichiarazioni testimoniali** di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, semprechè non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica<sup>108</sup>.

<sup>105</sup> CASS.PEN., sez.3, sent. N.7705 del 28/06 - 19/07/1991, De Vita, RV 1187805 ; edita in *Rivista penale*, anno 1991, fasc.11, pag.982.

<sup>106</sup> CASS.PEN., sez. 3, sent. n.13694 del 13/10 – 1/12/1999, Vanghetti R., RV 214990; edita in *Il consulente dell'impresa commerciale industriale*, anno 1999, fasc.12, pag.1922; edita in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, anno 2002, fasc.1, parte 2, pag.54 con nota di BOCCI GIANLUCA “Superamento dei limiti tabellari e successione di norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”.

<sup>107</sup> CASS.PEN., sez. 2, sent. N.3993 del 31/10/1975 – 25/03/1976, D'Alessio, RV 132931.

<sup>108</sup> CASS.PEN., sez. 1, sent. n.739 del 4/12/1997 – 21/01/1998, PM e Tilli, RV 209451, in un caso di emissioni di vapori molesti; CASS.PEN., sez. 3, sent. n.6141 del 30/01 – 26/05/1998, Labita S., RV 210959; CASS.PEN., sez. 1, sent. n.5215 del 7/04 – 9/05/1995, Silvestro, RV 201195, in un caso di emissioni sonore e di fumi provenienti da una discoteca che invadevano la tromba delle scale di un condominio: edita in *Archivio delle locazioni e del condominio*, anno 1995, fasc. 4, pag.838.

## UN CASO GIURISPRUDENZIALE

Per completare la disamina degli aspetti caratterizzanti i rapporti tra consulenza tecnica e perizia, infine, si richiama un caso giurisprudenziale di merito, già in precedenza accennato, e relativo all'emissione di provvedimento di sequestro preventivo di un impianto di "compostaggio" di rifiuti solidi urbani produttivo di esalazioni maleodoranti idonee a determinare non soltanto un generalizzato senso di fastidio per gli abitanti degli immobili vicini, ma anche manifestazioni patologiche causalmente ricollegabili sotto il profilo eziologico all'immissione molesta (tosse, difficoltà respiratorie, lacrimazione) <sup>109</sup>.

Nel caso in esame, che può considerarsi significativo, era stata contestata al direttore generale dell'azienda servizi pubblici del Comune la violazione dell'art.674 c.p. *"poiché provocava emissioni di vapori molesti per il loro odore e per le conseguenze sulle persone (bruciori, pruriti, etc.), vapori provenienti dall'impianto di compostaggio denominato "Dano"*.

Il pubblico ministero aveva richiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari l'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo avente ad oggetto il predetto impianto di compostaggio rifiuti, impianto gestito dall'allora Azienda Servizi Pubblici di Pistoia, azienda speciale del Comune di Pistoia dotata di personalità giuridica costituita ex art.22/23 legge n.142/1990. Il provvedimento di sequestro preventivo era stato adottato dal G.I.P. sulla base delle dichiarazioni e degli esposti degli abitanti della zona che lamentavano bruciori, lacrimazione, conati di vomito e simili sintomatologie riconducibili alle esalazioni maleodoranti promananti dal cilindro biostabilizzatore dell'impianto di compostaggio e trattamento rifiuti denominato "Dano". Tali dichiarazioni, peraltro, erano state supportate dall'attività di indagine svolta dalla polizia giudiziaria delegata dal pubblico ministero allo svolgimento delle necessarie verifiche tendenti ad accertare non soltanto la oggettività in termini di percezione olfattiva dell'intollerabilità (condizione necessaria per potersi ritenere sussistente il "fumus delicti", ossia fatto – reato ai fini dell'emissione del provvedimento di sequestro preventivo), ma anche il carattere di persistenza e di continuità dell'immissione intollerabile, anch'essa necessaria per ritenere configurabile il "periculum in mora" nella ritardata adozione del provvedimento.

Dagli accertamenti di polizia giudiziaria, in particolare, si accertava che da un container adibito alla raccolta della frazione organica dei rifiuti, il cui coperchio

---

<sup>109</sup> Cfr., ante, nota 16.

risultava non completamente chiudibile, fuoriusciva un forte odore nauseabondo dovuto alla fermentazione del materiale contenutovi; dall'aia di maturazione del compost, poi, si sprigionava analogo forte odore, dal momento che la predetta struttura risultava essere sì sprovvista di copertura, senza però che vi fosse alcun tipo di sconfinamento; altre emissioni, ancora, uscivano dalle fosse dei sovvalli, emissioni che avrebbero dovuto essere chiuse da porte – teloni scorrevoli, mentre alcune finestre dell'impianto risultavano prive di vetri ed uno sportello di un cilindro biostabilizzatore risultava aperto, con conseguente depressurizzazione dell'impianto di abbattimento ed una diminuzione dell'impianto aspirante.

Il G.I.P., accogliendo la tesi del pubblico ministero, dispose il sequestro preventivo dell'impianto, venendo investito nel contempo dalla richiesta contestuale di incidente probatorio proposta dalla difesa dell'indagato che, raggiunto dall'avviso del pubblico ministero ex art.360 c.p.p, aveva formulato espressa riserva di promuovere incidente probatorio; non rientrando l'oggetto dell'accertamento tra le condizioni indicate dal co.4 dell'art.360 c.p.p, i risultati della consulenza tecnica del pubblico ministero ugualmente svolta – relativamente all'attività di indagine peritale successivamente svolta dal perito nominato dall'ufficio – non sono stati quindi utilizzati in dibattimento secondo il disposto del co.5 dell'art.360 c.p.

La vicenda processuale, oltre che per la particolarità del caso e le conseguenze in termini di impatto, anche economico, subite dall'azienda e dal comune per avviare altrove allo smaltimento i rifiuti non trattati), è interessante proprio per la interazione consulenti/perito e per l'elevato tecnicismo che l'ha contraddistinta, essendosi contrapposte già dalla fase delle indagini preliminari tesi di autorevoli esperti della materia.

Anzitutto, per il quesito, articolato e complesso (nonché esteso anche ad ulteriori aspetti che interessavano la natura e qualità dei rifiuti trattati) che, per le problematiche legate all'inquinamento atmosferico prodotto, era così posto:

***....accerti il perito le modalità di funzionamento dell'impianto in rapporto alle autorizzazioni amministrative vigenti, la presenza di eventuali emissioni di odori molesti per l'ambiente esterno, le cause e le origini di tali emissioni, la natura, le caratteristiche, la concentrazione dei componenti più rappresentativi....***

Il risultato dell'indagine peritale, solo parzialmente condivisa dal consulente tecnico del pubblico ministero, riguardava quindi:

- l'emissione di odori molesti
- la causa e l'origine di tali emissioni;

- la natura, le caratteristiche chimiche, la concentrazione dei componenti più rappresentativi.

Quanto al primo punto, il perito d'ufficio soffermandosi sulla problematica degli "odori", evidenziava come la risposta specifica alla stimolazione odorosa sia del tutto "soggettiva" e fortemente correlata ad atteggiamenti e situazioni psicologiche, unitamente alla capacità di percepire l'odore in relazione alla sua "concentrazione" e, cioè, alla quantità presente nell'unità di volume di aria inspirata che può variare grandemente da soggetto a soggetto e che comunque è generalmente confrontabile se non superiore alle più moderne tecniche strumentali di rilevazione.

Un giudizio di "molestia" associato alla presenza di una sostanza odorigena, a giudizio del perito, non può prescindere dalla valutazione della "natura" dell'odore (gradevole-sgradevole), dalla sua intensità (anche una sensazione piacevole, se troppo, forte, può arrecare disturbo), dalla escursione temporale durante il quale viene avvertito (breve, medio, lungo, continuo, discontinuo) ed inoltre dalla sua prevedibilità o meno (se si assiste allo svuotamento di una fossa biologica si è in qualche modo preparati all'odore e generalmente disturba meno di quanto non faccia lo stesso odore che venga percepito in modo improvviso e senza riconoscerne la causa). Questo ovviamente, riferito unicamente alla *sola presenza* di un fattore odorigeno; l'emissione di una sostanza odorigena implica la valutazione della quantità prodotta nell'unità di tempo per unità di riferimento (massa, volume) e le condizioni meteorologiche che ne condizionano la dispersione nell'ambiente (velocità e direzione del vento, temperatura dell'emissione e temperatura dell'ambiente, classi di stabilità atmosferica) unitamente alle caratteristiche del territorio attraverso il quale la sostanza si muove, la presenza di altre fonti odorigene, la natura, il numero e la collocazione dei centri sensibili recettori.

Il perito, dopo aver eseguito i sopralluoghi ad impianto sequestrato e fermo a distanza di poco più di un mese, concludeva ritenendo accertata la presenza di sostanze odorigene non identificate, percettibili unicamente in un raggio di pochi metri dall'impianto; in relazione a ciò aggiungeva che natura ed intensità dell'odore non erano tali da poter essere avvertito al di fuori del perimetro e pertanto non suscettibile di configurarsi come molesto per l'ambiente esterno. A sostegno di ciò, si noti, il perito richiamava le indagini analitiche condotte sui campioni d'aria prelevati a distanza di sei mesi dal sequestro, indagini che non avevano consentito di accertare la presenza di sostanze odorigene in concentrazioni rilevabili dai mezzi analitici

impiegati se non all'interno della camera di scarico del cilindro compostatore collegata a canale di aspirazione e trattamento chimico delle sostanze volatili.

Il consulente tecnico del pubblico ministero, contestando tale conclusione, evidenziava invece – più correttamente – come il perito avesse commesso un errore tecnico metodologico, avendo proceduto esclusivamente alla misura delle emissioni solo in quattro punti dell'impianto, cioè non delle emissioni prodotte ma dell'aria atmosferica dopo che in essa si erano disperse dette emissioni: in questo modo gli inquinanti presenti nelle emissioni originarie erano stati misurati diluiti, né il perito aveva accertato in quale rapporto gli stessi fossero stati diluiti con l'aria atmosferica, non avendo effettuato alcuna misura di emissioni od odori molesti, né conseguentemente aveva individuato le origini di tali emissioni, la natura, le caratteristiche chimiche, le concentrazioni dei componenti più rappresentativi.

Quanto al secondo punto, poi, il perito, premesso che la percezione delle sostanze odorigene era molto contenuta e che era stata riscontrata la presenza di una miscela di sostanze chimiche organiche a basso peso molecolare la cui concentrazione, complessivamente, risultava superiore ai singoli componenti identificati, riteneva ragionevolmente che la presenza degli odori fosse da ricollegarsi a questa miscela di sostanze ossigenate ancorché non identificate con sicurezza, ovvero alle reazioni biochimiche che avvenivano durante il compostaggio oltre che, in misura minore, alla presenza di sostanze chimiche volatili nei rifiuti urbani che arrivavano all'impianto.

Quanto, infine, al terzo punto, – contestato dal consulente tecnico del pubblico ministero – il perito asseriva che le sensazioni odorigene riscontrate apparissero riconducibili all'effetto complessivo della presenza di sostanze che rendeva l'odore conseguente assolutamente indefinibile e comunque tollerabile all'interno del perimetro dell'impianto.

Il consulente tecnico del PM, diversamente, contestava la circostanza di non aver il perito valutato l'effettivo funzionamento degli impianti di abbattimento già esistenti, né la loro reale efficacia nell'abbattimento degli inquinanti provenienti dalle emissioni né, ancora, effettuato alcuna rilevazione sia sulle emissioni immesse nell'atmosfera dopo che le stesse erano state sottoposte a depurazione sia direttamente su quelle emesse dalle lavorazioni.

La inesattezza delle conclusioni peritali, correttamente fatta rilevare dal c.t. del PM, diveniva ancora più evidente laddove il perito con estrema singolarità concludeva la sua relazione finendo con l'affermare che episodi prolungati di emissioni di odori

molesti per la popolazione circostante dovessero essere ricondotti ad eventi straordinari, a negligenze o attuali deficienze impiantistiche, prospettando poi una ipotesi del tutto astratta secondo cui per comprendere il fenomeno avrebbe dovuto essere avviato uno studio approfondito della particolare conformazione del territorio circostante l'impianto in quanto appariva "condizionare" tale diffusione in modo abbastanza indipendente dalla direzione prevalente del vento (fattori concorrenti: grande centro urbano, impianto di depurazione, arterie di collegamento stradale ad alta intensità di traffico).

Le critiche mosse dal c.t. del PM, peraltro, comportavano un supplemento peritale che si concludeva con l'affermazione del perito secondo cui nonostante tutti i provvedimenti adottabili, era da ritenere che l'attività dell'impianto potesse essere comunque fonte di disturbo o molestia "anche se in misura tollerabile": quest'ultima conclusione, si noti, veniva disattesa dal giudice facendo riferimento proprio alla giurisprudenza di legittimità richiamata in precedenza, ovvero che *"devono considerarsi comprese tra le "emissioni di gas, vapori o fumo" anche le esalazioni di "odore" moleste, nauseanti o puzzolenti, ove presentino un carattere non del tutto momentaneo e siano intollerabili o almeno idonee a cagionare un fastidio fisico apprezzabile (es. nausea, disgusto) ed abbiano un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione (es. necessita' di tenere le finestre chiuse difficoltà di ricevere ospiti, ecc.)"*<sup>110</sup>, poiché *"la contravvenzione di cui all'art. 674 cod. pen. puo' essere integrata anche da esalazioni maleodoranti provocate da un impianto di depurazione, costituenti emissioni di gas, quando sono idonee a cagionare molestia alle persone o gli effetti dalla norma previsti"*<sup>111</sup>.

Venivano, infatti, valorizzate le dichiarazioni dei vicini e della polizia giudiziaria, dichiarazioni che lungi dal rappresentare valutazioni meramente soggettive, risultavano oggettivizzate proprio dalle conseguenze fisiche che avevano interessato gli abitanti della zona.

---

<sup>110</sup> CASS.PEN., sez.3, sent. n.771 del 21/12/1994 – 24/01/1995, Rinaldi, RV 201228.

<sup>111</sup> CASS.PEN., sez.1, sent. n.138 del 15/11/1994 – 10/01/1995, Composto ed altri, RV 200094.